

*Modello di Organizzazione
e di Gestione ex Decreto Legislativo
8 giugno 2001 n. 231*

Indice

Indice	2
PARTE GENERALE	8
DEFINIZIONI	8
1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI	10
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001	10
1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	11
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL GRUPPO EF SOLARE ITALIA	13
2.1 Obiettivi perseguiti dal Gruppo EF Solare Italia con l'adozione del Modello	13
2.2 Funzione del Modello	13
2.3 Elementi portanti e principi ispiratori del Modello	14
2.4 Costruzione del Modello	15
2.5 Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo EF Solare Italia	16
2.6 Modifiche e integrazioni del Modello	17
3. ORGANO DI CONTROLLO (ORGANISMO DI VIGILANZA/COMPLIANCE OFFICER)	18
3.1 Identificazione dell'OdV/ CO	18
3.2 Durata in carica	18
3.3 Requisiti di eleggibilità dei componenti dell'OdV/CO	19
3.4 Funzioni e poteri dell'OdV/CO	20
3.5 Funzioni dell'OdV/CO: reporting nei confronti degli organi societari	22
4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
4.1 Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi	22
4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	23
4.3 Flussi informativi ed incontri periodici	23

5. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA	24
5.1 Selezione del personale	24
5.2 Formazione del personale	24
5.3 Selezione di Fornitori e Collaboratori/Intermediari	25
5.4 Informativa a Fornitori e Collaboratori/Intermediari	25
5.5 Obblighi di vigilanza	25
6. SISTEMA SANZIONATORIO	27
6.1 Principi generali	27
6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	27
6.3 Misure nei confronti dei dirigenti	29
6.4 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci	29
6.5 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV/CO	29
6.6 Misure nei confronti di Collaboratori/Intermediari e Fornitori	30
7. VERIFICHE PERIODICHE	31
8. MODELLO E CODICE ETICO	32
PARTE SPECIALE “A”	33
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	33
Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	33
DEFINIZIONI	33
A.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto) E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)	33
A.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E DI SOGGETTO INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO	37
A.2.1 Enti della pubblica amministrazione	38
A.2.2 Pubblici Ufficiali	39
A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio	40
A.3 AREE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI	41
A.3.1 Aree a Rischio	41
A.3.2 Attività Sensibili	42

A. 4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	43
A.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	45
A.5.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	45
A.5.2 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Attività Sensibili	48
PARTE SPECIALE “B”	51
Reati Societari	51
B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)	51
B.2 AREE A RISCHIO	55
B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	56
B.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	59
B.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	59
PARTE SPECIALE “C”	63
Reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico	63
C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater del Decreto)	63
C.2 AREE A RISCHIO	67
C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	68
C.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	69
C.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	69
PARTE SPECIALE “D”	72
Reati contro la personalità individuale e reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare	72
D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies del Decreto) E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)	72
D.2 AREE A RISCHIO	74

D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	75
D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	76
D.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	76
PARTE SPECIALE “E”	78
Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	78
DEFINIZIONI	78
E.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)	81
E.2 AREE A RISCHIO	83
E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	84
E.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	86
E.4.1 Il rispetto dei requisiti normativi e gli ulteriori adempimenti derivanti dall'adozione del SGSA	86
E.4.2 La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro	86
E.4.3 Il processo di pianificazione	87
E.4.4 L'attuazione del sistema	88
E.4.4.1 Compiti e responsabilità	88
E.4.4.2 Informazione, formazione e addestramento	97
E.4.4.3 Flussi informativi e cooperazione	99
E.4.4.4 Documentazione aziendale	99
E.4.4.5 Registri e altri documenti	100
E.4.5 L'attività di monitoraggio	101
E.4.6 Il riesame	102
E.4.7 I contratti di appalto	102
PARTE SPECIALE “F”	104
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	104
F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)	104

F.2	AREE A RISCHIO	107
F.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	108
F.4	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	111
F.4.1	Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	111
	PARTE SPECIALE “G”	113
	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 171 bis L.A.)	113
	DEFINIZIONI	113
G.1	LE TIPOLOGIE DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis del Decreto) E LA FATTISPECIE DI DELITTO IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE DI CUI ALL'ART. 171-BIS L.A. (art. 25-nonies del Decreto)	115
G.1.1	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)	115
G.1.2	La fattispecie di delitto in violazione del diritto d'autore di cui all'art. 171-bis l.a. (art. 25-nonies del decreto)	121
G.2	AREE A RISCHIO	123
G.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	125
G.4	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	127
	PARTE SPECIALE “H”	131
	Delitti di criminalità organizzata	131
	DEFINIZIONI	131
H.1	LE TIPOLOGIE DI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24 ter del Decreto)	131
H.1.1	LA RILEVANZA DI ALCUNI REATI-SCOPO	133
H.2	AREE A RISCHIO	136
H.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	136
H.4	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	138

PARTE SPECIALE “I”	143
Reati ambientali	143
DEFINIZIONI	143
I.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)	146
I.2 AREE A RISCHIO	156
I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	158
I.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	159
PARTE SPECIALE “L”	169
Reato di corruzione tra privati	169
L.1 IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	169
L.1.2 Descrizione della fattispecie	169
L.2 AREE A RISCHIO	171
L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	172
L.4 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE	172
L.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	172
L.6 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	174
L.6.1 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Aree a Rischio	174
L.6.2 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Attività Sensibili	176
Allegati	179
APPENDICE AL MODELLO	180
I “REATI PRESUPPOSTO” DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO	181

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

Le definizioni di seguito indicate trovano applicazione nella presente Parte Generale nonché nelle singole Parti Speciali, fatte salve le ulteriori definizioni contenute in queste ultime.

Aree a Rischio: le aree di attività del Gruppo EF Solare Italia nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dal Gruppo EF Solare Italia.

Codice Etico: il codice etico del Gruppo EF Solare Italia.

Compliance Officer o CO: l'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, di natura monocratica, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento per le Società del Gruppo EF Solare Italia che non optino per la nomina di un Organismo di Vigilanza, di natura collegiale.

Collaboratori/ Intermediari: coloro che agiscono in nome e/o per conto del Gruppo EF Solare Italia sulla base di un mandato ovvero coloro che collaborano con EF Solare Italia in forza di un contratto di collaborazione di qualsiasi natura.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali, i Fornitori e i Collaboratori/Intermediari.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il Gruppo EF Solare Italia, ivi compresi i dirigenti.

D.Lgs. n. 231/2001 o il Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

EF Solare Italia o Capogruppo: EF Solare Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 282/284. **Enti:** entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, ecc.).

Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci, liquidatori e Dipendenti del Gruppo EF Solare Italia.

Fornitori: i fornitori di beni ed i prestatori d'opera e servizi di natura intellettuale e non, non legati al Gruppo EF Solare Italia da vincolo di subordinazione, ivi inclusi i consulenti.

Gruppo EF Solare Italia: EF Solare Italia e le altre Società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Linee Guida: le linee guida adottate da associazioni rappresentative degli enti per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

Modello: il modello di gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Organi Direttivi delle Società del Gruppo EF Solare Italia: gli organi societari delle Società del Gruppo EF Solare Italia che, nei diversi sistemi, hanno il medesimo ruolo di gestione ed amministrazione del Consiglio di Amministrazione (incluso l'Amministratore Unico).

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo, di natura collegiale, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento in EF Solare Italia e nelle Società del Gruppo EF Solare Italia.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro componenti.

P.A.: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.

Società: EF Solare Italia e le diverse società del Gruppo EF Solare Italia considerate singolarmente.

1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D.Lgs. n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles* il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (definiti dalla legge come "Enti" o "Ente"), è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati previsti dal medesimo Decreto (c.d. "reati presupposto") commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Tale disciplina mira dunque a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse (nell'ottica della politica d'impresa adottata) o a loro vantaggio (al fine di conseguire un beneficio patrimoniale dalla commissione del Reato).

Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Si rileva inoltre che le fattispecie incriminatrici previste dal Decreto, quand'anche integrate solo allo stadio del tentativo, generano, per l'Ente, la responsabilità prevista dal Decreto. In particolare, l'art. 26, comma 1 del Decreto, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'Ente, ai sensi dell'articolo 26 "*impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*".

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ponendosi pertanto come obiettivo peculiare quello di sanzionare condotte di tipo corruttivo volte ad agevolare l'attività d'impresa.

Nel corso degli anni l'elenco dei cd. reati-presupposto si è notevolmente esteso fino a ricomprendere gran parte delle fattispecie illecite riconducibili all'attività d'impresa, così come individuate in Appendice.

Nel presente Modello sono prese in considerazione solo le fattispecie di Reato per le quali si rilevi un possibile livello di rischio rispetto alle attività esercitate dal Gruppo EF Solare Italia e pertanto è demandato al Consiglio di Amministrazione di EF Solare Italia il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative a determinate tipologie di Reati ogni qualvolta, sulla base delle periodiche verifiche effettuate, risulti opportuno procedere in tale direzione.

1.2 L'adozione del “Modello di Organizzazione e di Gestione” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i Reati hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei Reati – i Modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- 2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati;
- 3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali Reati;

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL GRUPPO EF SOLARE ITALIA

2.1 Obiettivi perseguiti dal Gruppo EF Solare Italia con l'adozione del Modello

Il Gruppo EF Solare Italia – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle società controllate, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello nell'ambito del Gruppo EF Solare Italia.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto del Gruppo EF Solare Italia, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati.

Il suddetto Modello è stato predisposto dal Gruppo EF Solare Italia tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate da Confindustria, nonché la ricca giurisprudenza internazionale nella stesura di modelli di prevenzione dei reati.

2.2 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione dei Reati.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del Gruppo EF Solare Italia, soprattutto nelle medesime Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti del Gruppo EF Solare Italia;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dal Gruppo EF Solare Italia in quanto (anche nel caso in cui il Gruppo EF Solare Italia fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire al Gruppo EF Solare Italia, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati.

2.3 Elementi portanti e principi ispiratori del Modello

Devono considerarsi quali punti cardine del Modello:

- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ la mappa delle Aree a Rischio del Gruppo EF Solare Italia;
- ⇒ la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali specifici volti a disciplinare la formazione e la corretta attuazione delle decisioni societarie in relazione ai reati da prevenire;
- ⇒ la verifica e documentazione delle operazioni poste in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- ⇒ il rispetto del principio della segregazione dei ruoli nella strutturazione dei processi aziendali e, in primo luogo, nelle attività di gestione delle risorse finanziarie;
- ⇒ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ⇒ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- ⇒ l'attribuzione all'OdV/CO di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

In particolare, il principio della segregazione dei ruoli, in forza del quale *"nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo aziendale"*, si pone come obiettivo quello di evitare che un Dipendente si trovi nella situazione di poter nascondere errori od irregolarità, relativi ad un'operazione commessa nello svolgimento delle proprie mansioni, senza che altri colleghi impegnati nella stessa operazione riscontrino l'errore o l'irregolarità, con la fondamentale conseguenza che un'irregolarità potrebbe avvenire solamente in caso di collusione tra due o più responsabili.

Nel Gruppo EF Solare Italia il principio è pienamente realizzato sia nella struttura organizzativa, nella quale sono definiti un numero di livelli gerarchici coerente con la realtà aziendale e adeguato ad accompagnare i processi di delega, sia relativamente alle singole operazioni e transazioni, essendo assegnate a persone diverse le responsabilità di approvazione, di registrazione contabile e di controllo.

Per ciò che concerne il principio della verifica e della documentazione delle operazioni, e cioè che *"ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua"*, il medesimo tende ad assicurare che tutte le operazioni aziendali siano autorizzate ad un predefinito livello e che siano supportate da adeguata documentazione, tale da assicurare la trasparenza delle operazioni stesse e da facilitarne in ogni momento la verifica.

Il sistema di controllo adottato dal Gruppo EF Solare Italia prevede che tutte le attività aziendali svolte siano formalizzate tramite apposita documentazione e soggette ad

approvazione secondo prefissati livelli di autorizzazione, a seconda della tipologia e dell'ammontare dell'operazione aziendale. Nella predisposizione del presente Modello si è altresì tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nel Gruppo EF Solare Italia, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Aree a Rischio.

Quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai Reati da prevenire, il Gruppo EF Solare Italia ha individuato:

- 1) le *policy* e procedure aziendali;
- 2) il Codice Etico;
- 3) il sistema di deleghe e procure;
- 4) il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL applicabili;
- 5) ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere nel Gruppo EF Solare Italia.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati (sui quali il personale interessato deve essere periodicamente aggiornato) non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo EF Solare Italia sono tenuti a rispettare.

2.4 Costruzione del Modello

L'attività di costruzione del Modello (e di successiva integrazione qualora gli interventi abbiano carattere sostanziale e attengano pertanto, a titolo esemplificativo, all'individuazione di nuove Aree a Rischio o alla predisposizione di nuove Parti Speciali) è preceduta da una serie di attività, suddivise nelle seguenti fasi:

1. *Mappatura delle Aree a Rischio*

Durante tale fase viene effettuata un'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare tutte le attività svolte dalla Società e, tra queste, individuare quelle in cui, in astratto, possano essere realizzati i Reati (c.d. Aree a Rischio).

L'individuazione delle Aree a Rischio viene effettuata attraverso l'esame della documentazione aziendale ritenuta rilevante e la successiva effettuazione di una serie di interviste ai Dipendenti e ai soggetti in posizione apicale che rivestono all'interno della Società funzioni rilevanti in relazione alle tematiche affrontate dal Decreto.

Congiuntamente all'individuazione dei rischi potenziali, si procede con l'analisi del sistema di controllo adottato dalla Società ai fini della prevenzione dei rischi di commissione dei Reati considerati.

2. "Gap analysis"

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente viene predisposto un documento in cui si individuano, accanto alla mappatura delle aree a rischio, una serie di eventuali misure di integrazione e/o di miglioramento delle *policy* e delle procedure, nonché del sistema dei controlli esistenti.

3. Predisposizione del Modello

In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, si procede con la predisposizione ovvero integrazione del Modello.

2.5 Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo EF Solare Italia

L'adozione del Modello nell'ambito del Gruppo EF Solare Italia è attuata secondo i seguenti criteri:

a) Predisposizione e aggiornamento del Modello

È rimesso al Gruppo EF Solare Italia di predisporre e varare il Modello, che è poi soggetto al recepimento anche da parte delle altre Società di diritto italiano, cui è attribuita la responsabilità dell'attuazione del Modello nel proprio ambito, in relazione alle attività poste concretamente in essere nelle Aree a Rischio, con gli adattamenti necessari a garantirne l'efficacia, considerata la specificità delle attività svolte dalla singola Società.

A tal riguardo si precisa che gli Organi Direttivi delle Società potranno procedere a modifiche e integrazioni dei singoli Modelli adottati qualora sussistano specifiche esigenze derivanti dalla natura dell'attività esercitata o dalla collocazione geografica in cui la stessa viene svolta, sentito il proprio OdV/CO (a cui è altresì attribuito un potere propulsivo), che ne informerà l'OdV di EF Solare Italia e che insieme a quest'ultimo potrà fornire il proprio supporto nella decisione.

È rimesso altresì alla EF Solare Italia di provvedere all'aggiornamento del Modello medesimo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

b) Recepimento del Modello e controlli sulla sua attuazione

Agli Organi Direttivi delle diverse Società, anche sulla base dei criteri e delle direttive che potranno essere emanati in tal senso da parte dell'Amministratore Delegato di EF Solare Italia, è demandato il compito di provvedere mediante apposita delibera al recepimento del presente Modello, secondo i criteri summenzionati e a procedere contestualmente anche alla nomina del proprio Odv/CO.

È attribuito all'OdV di EF Solare Italia e all'OdV/CO delle Società del Gruppo EF Solare Italia il compito primario di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne il relativo aggiornamento. È inoltre affidato all'Organismo di Vigilanza di EF Solare Italia, il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale le attività di verifica e

controllo sull'applicazione del Modello stesso nell'ambito di tutte le Società del Gruppo EF Solare Italia per assicurare al Modello medesimo una corretta ed omogenea attuazione, nonché di effettuare, in casi particolari, specifiche azioni di verifica e controllo sulle singole Società.

2.6 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma primo, lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di EF Solare Italia.

È peraltro riconosciuta all'Amministratore Delegato di EF Solare Italia la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

In entrambe le ipotesi, le suddette modifiche potranno essere apportate anche a seguito delle valutazioni e delle conseguenti proposte da parte dell'Organismo di Vigilanza di EF Solare Italia.

3. ORGANO DI CONTROLLO (ORGANISMO DI VIGILANZA/COMPLIANCE OFFICER)

3.1 Identificazione dell'OdV/ CO

In attuazione di quanto previsto dal Decreto – il quale all'art. 6, comma primo, lett. b) pone, come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento è stato istituito nell'ambito di EF Solare Italia un organo collegiale (l'"**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**") per la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza, nonché per l'aggiornamento del Modello.

Con riguardo alla composizione dell'OdV di EF Solare Italia, è ammessa la partecipazione sia di soggetti esterni che interni alla Società, per un numero complessivo non inferiore a tre e non superiore a cinque, a condizione che la maggioranza dei membri siano esterni.

Le decisioni relative alla determinazione del numero effettivo dei componenti dell'OdV di EF Solare Italia, all'individuazione e nomina dei componenti stessi e all'emolumento spettante ai componenti esterni sono demandate al Consiglio di Amministrazione.

Dell'avvenuta nomina dell'OdV/CO è data comunicazione a tutti gli Esponenti Aziendali attraverso la pubblicazione sul sito Intranet aziendale.

3.2 Durata in carica

La durata in carica dei componenti dell'OdV coincide con quella del Consiglio di Amministrazione (o Organo Direttivo) che li ha nominati, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione (o Organo Direttivo).

I suddetti componenti sono in ogni caso chiamati a svolgere in regime di *prorogatio* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica dei componenti dell'OdV/CO le incompatibilità di cui al successivo paragrafo 3.3. lettere da a) a c) e la sopravvenuta incapacità.

Per i componenti interni dell'OdV/CO è infine prevista la decadenza dall'incarico in caso di assegnazione a funzione aziendale diversa da quella di appartenenza al momento della nomina. In tali casi il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Organo Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti dell'OdV/CO per i quali è stata dichiarata la decadenza.

Ferme restando le ipotesi di decadenza automatica, i componenti dell'OdV/CO non possono essere revocati se non per giusta causa, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione (o dell'Organo Direttivo), ovvero, con riferimento esclusivo ai soli componenti interni dell'OdV/CO, in virtù di esigenze aziendali documentabili. In tali casi, il Consiglio di Amministrazione (o l'Organo Direttivo) provvede alla sostituzione dei componenti dell'OdV/CO revocati.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca dell'OdV/CO o di un componente dell'OdV:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza/CO, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificazione (con riferimento agli OdV);
- c) la grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- d) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento o comunque cessazione del rapporto di lavoro;
- e) le violazioni al presente Modello, secondo quanto meglio indicato al successivo paragrafo 6.5.

3.3 Requisiti di eleggibilità dei componenti dell'OdV/CO

I componenti dell'OdV/CO, per EF Solare Italia e le Società del Gruppo EF Solare Italia, dovranno possedere adeguati requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione, oltre che di onorabilità ed assenza di conflitti di interesse.

A tal proposito si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV/CO sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo e che abbia possibilità di accedere di propria iniziativa alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, in caso di soggetti interni alla struttura aziendale devono godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e non devono essere, titolari di funzioni di tipo esecutivo;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che i componenti interni dell'OdV siano scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità in materia di controllo e gestione dei rischi aziendali ed in materia giuridica; inoltre, per quanto riguarda i componenti esterni dell'OdV, si prevede che essi siano scelti tra soggetti competenti in materia giuridica, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sul lavoro.

Adeguate informative sul possesso dei requisiti sopra indicati sarà fornita al Consiglio di Amministrazione al momento della nomina dei componenti dell'OdV il cui *curriculum vitae* verrà brevemente descritto nel corso della seduta.

Costituisce poi una causa di ineleggibilità a componente dell'OdV/CO e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- a) la condanna con sentenza anche in primo grado o di patteggiamento, per avere commesso un Reato, e/o
- b) l'irrogazione di una sanzione da parte della Consob, per aver commesso uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF; ovvero
- c) la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

3.4 Funzioni e poteri dell'OdV/CO

Agli OdV/CO è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di Reati;
- b. sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di Reati;
- c. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o eventuali modifiche normative.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV di EF Solare Italia il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio è posta a carico dei responsabili operativi e forma parte integrante del processo aziendale ("controllo di linea") – il che conferma l'importanza di assicurare un valido ed efficiente processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (comprese le segnalazioni di cui al successivo capitolo 4. in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere agli stessi obbligatoriamente trasmesse (v. successivo capitolo 4. o tenute a loro disposizione);
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV/CO viene

tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette Aree a Rischio, ed hanno libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

All'OdV/CO devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre il Gruppo EF Solare Italia al rischio di compimento di Reati;

- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti. In particolare all'OdV/CO devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, convocando, ove ritenuto necessario, qualsiasi Esponente Aziendale;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per la prevenzione delle diverse tipologie di illeciti (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema di poteri in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni) o ai Sub Responsabili Interni messo a disposizione in applicazione di quanto disposto al successivo paragrafo 4.5;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori/Intermediari o Fornitori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni e l'effettiva applicazione di tali meccanismi sanzionatori;
- verificare prontamente ogni criticità riscontrata dai competenti Esponenti Aziendali in merito ai flussi finanziari aziendali, proponendo le opportune soluzioni operative.

L'OdV/CO, inoltre, in virtù delle particolari attribuzioni di cui è investito e delle competenze professionali richieste, è supportato nello svolgimento dei suoi compiti dalle risorse aziendali di volta in volta ritenute necessarie, che potranno altresì costituire uno *staff* dedicato, a tempo pieno o *part-time*, qualora ne venisse ravvisata la necessità.

Peraltro, nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni non presenti all'interno del Gruppo EF Solare Italia, l'OdV potrà avvalersi di consulenti esterni.

E' fatto in ogni caso obbligo al Gruppo EF Solare Italia di mettere a disposizione dell'OdV di EF Solare Italia risorse aziendali di numero e valore proporzionato ai compiti affidatigli, nonché di approvare nel contesto di formazione del *budget* aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, sulla base di quanto proposto dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti (es. consulenze specialistiche) sulla base di decisioni prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3.5 Funzioni dell'OdV/CO: *reporting* nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'OdV di EF Solare Italia due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, l'OdV di EF Solare Italia potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV di EF Solare Italia trasmette al Consiglio di Amministrazione un *report* scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV/CO, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

In particolare, dipendenti, dirigenti e amministratori sono tenuti a riferire all'OdV/CO della Società notizie rilevanti e relative alla vita della società nella misura in cui esse possano esporre il Gruppo EF Solare Italia al rischio di Reati ovvero comportare violazioni del Modello, e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel Modello o alla consumazione di Reati..

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- nell'ambito delle Aree a Rischio le funzioni coinvolte in qualsiasi intervento di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.) dovranno informare l'OdV/CO della Società dell'avvio di questi interventi;
- devono essere trasmesse all'OdV/CO della Società eventuali segnalazioni, incluse quelle di natura officiosa, relative alla commissione di illeciti o di comportamenti in

violazione del Modello o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Gruppo stesso;

- l'OdV/CO della Società valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna; tra le suddette iniziative, è data all'OdV/CO la facoltà di emettere eventuali raccomandazioni per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi della Società di riferimento;
- le segnalazioni potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV/CO di EF Solare Italia agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV/CO di EF Solare Italia le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativo per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili delle diverse Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Ogni violazione dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV/CO potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo capitolo 6.

4.3 Flussi informativi ed incontri periodici

L'OdV/CO esercita le proprie responsabilità di verifica e controllo anche attraverso l'analisi di sistematici flussi informativi periodici, ovvero istituiti all'occorrenza, trasmessi dalle funzioni che svolgono attività di controllo di primo livello e dalla struttura di Audit relativamente alle attività svolte nelle Aree a Rischio. Le suddette informazioni e la

documentazione da trasmettere e/o da mettere a disposizione dell'OdV/CO, con le relative tempistiche ed i canali informativi da utilizzare, sono individuate nelle singole Parti Speciali e/o in istruzioni operative adottate dalla Società.

I contenuti di tali flussi informativi periodici potranno essere altresì condivisi nel corso di incontri che l'OdV/CO svolge periodicamente o all'occorrenza con i Responsabili delle diverse Unità aziendali.

All'OdV di EF Solare Italia deve essere comunicato, ovvero messo comunque a disposizione, il sistema di poteri adottato dalla Società di riferimento.

5. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

5.1 Selezione del personale

L'OdV di EF Solare Italia assiste la Società nella valutazione del personale in fase di selezione, effettuata secondo principi di tipo meritatorio, da sempre garantiti a livello aziendale.

5.2 Formazione del personale

La formazione del personale, gestita da EF Solare Italia in stretta cooperazione con l'OdV di EF Solare Italia, si pone come obiettivo quello di far conoscere il Modello adottato dalla Società e di sostenere adeguatamente tutti coloro che sono coinvolti nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio.

A tale riguardo periodicamente sarà predisposto, con la collaborazione dell'OdV/CO, un piano di formazione che tenga in considerazione le molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento; in particolare:

- i *target* (es. i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo, ecc.);
- i contenuti (es. gli argomenti pertinenti in relazione ai destinatari, ecc.);
- gli strumenti di erogazione (es. corsi in aula, e-learning, ecc.);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (es. la preparazione e la durata degli interventi, ecc.);
- l'impegno richiesto ai destinatari (es. i tempi di fruizione, ecc.);
- specifiche esigenze emerse in relazione alla peculiare operatività aziendale di riferimento.

Il piano deve prevedere:

- una formazione di base per i Dipendenti;

- specifici interventi di aula per le persone che lavorano nelle strutture in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti oltre che incontri mirati con il *management* ed i componenti dell'Organismo di Vigilanza/CO.

I contenuti formativi sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa e del Modello: pertanto qualora intervengano modifiche rilevanti (es. estensione della responsabilità amministrativa dell'Ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

I corsi di formazione predisposti per i Dipendenti devono avere frequenza obbligatoria, e l'OdV di EF Solare Italia dovrà essere informato sui risultati – in termini di adesione e gradimento – di tali corsi.

L'ingiustificata mancata partecipazione ai suddetti programmi di formazione da parte dei Dipendenti comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nei paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza di EF Solare Italia verifica periodicamente lo stato di attuazione del piano di formazione ed ha facoltà di chiedere verifiche periodiche sul livello di conoscenza, da parte dei Dipendenti, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative. Tali verifiche saranno commisurate alla tipologia di formazione predisposta per ciascun *target*.

5.3 Selezione di Fornitori e Collaboratori / Intermediari

Il Gruppo EF Solare Italia adotta (e ne valuta periodicamente l'adeguatezza) appositi criteri di selezione di Fornitori e Collaboratori/Intermediari.

5.4 Informativa a Fornitori e Collaboratori / Intermediari

Ai Fornitori e Collaboratori/Intermediari deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte del Gruppo EF Solare Italia.

Ai medesimi potranno essere altresì fornite apposite informative sulle politiche e procedure adottate dal Gruppo EF Solare Italia sulla base del presente Modello.

5.5 Obblighi di vigilanza

Tutti gli Esponenti Aziendali cui sono attribuite funzioni direttive hanno l'obbligo di svolgerle con la massima attenzione e diligenza, segnalando all'OdV/CO, secondo le modalità previste al precedente capitolo 4., eventuali irregolarità, violazioni o inadempimenti riscontrati nel comportamento degli Esponenti Aziendali che ad essi riportano.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'Esponente Aziendale coinvolto potrà essere sanzionato in conformità alla propria posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo capitolo 6.

6. SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Principi generali

Aspetto essenziale per assicurare l'effettività applicazione del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati e in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolo 6. prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali comportamenti possano determinare.

Su tale presupposto, il Gruppo EF Solare Italia:

- (i) adotta nei confronti dei Dipendenti le misure sanzionatorie di cui al paragrafo 6.3, come di seguito indicato;
- (ii) adotta nei confronti degli Organi Sociali, dei componenti dell'OdV e dei Collaboratori/Intermediari e Fornitori il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia, come meglio descritto rispettivamente ai successivi paragrafi 6.4, 6.5 e 6.6.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite nel prosieguo saranno applicate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di un'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Per i dirigenti si fa a tal fine rinvio al successivo paragrafo 6.3.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste nelle procedure di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Sono sanzionabili i seguenti comportamenti che costituiscono violazione del presente Modello:

- le violazioni delle procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio la mancata osservanza delle procedure prescritte, l'omissione di dare comunicazione all'OdV/CO delle informazioni prescritte, l'omissione di svolgere controlli, ecc.) o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, sia che espongano sia che non

espongano il Gruppo EF Solare Italia ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno Reato;

- l'adozione, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato;
- l'adozione, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico del Gruppo EF Solare Italia di misure previste dal Decreto.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

I lavoratori sono passibili dei provvedimenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – previsti dall'apparato sanzionatorio di cui agli artt. 23 e ss. Del CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25;

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all'art. 23 del CCNL, tra cui:

- l'obbligo - in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo - salvo che per il richiamo verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento;
- la rilevanza, ai fini della graduazione della sanzione, di precedenti disciplinari a carico del dipendente e l'intenzionalità del comportamento.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla

sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

La sanzione minima consisterà in una contestazione verbale o scritta, mentre nelle ipotesi più gravi potrà essere risolto il rapporto di lavoro.

La Società potrà tener conto di tali violazioni nella definizione del trattamento retributivo previsto per i dirigenti stessi.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

6.4 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Sindaci di EF Solare Italia, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per un Reato, l'Amministratore e/o Sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale come sopra indicato.

6.5 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV/CO

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più componenti dell'OdV/CO gli altri componenti dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della

Società: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico.

6.6 Misure nei confronti di Collaboratori/ Intermediari e Fornitori

Nei contratti con i Collaboratori/Intermediari e Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (ad esempio la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto).

Gli interventi sanzionatori nei confronti di Collaboratori/Intermediari e Fornitori sono affidati alla funzione che gestisce il relativo contratto.

7. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a quattro tipi di verifiche:

- (i) sull'idoneità del Modello e sulla sua conformità alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nell'ambito del periodico aggiornamento del Modello medesimo;
- (ii) sugli atti: annualmente l'OdV/CO procede ad una verifica dei principali atti societari aventi rilevanza ai fini dell'applicazione del Modello;
- (iii) sull'attuazione del Modello e dunque, a titolo esemplificativo, sull'idoneità ed efficacia delle procedure di controllo attuative che siano state adottate dalla Società;
- (iv) sulle segnalazioni e sugli eventi considerati rischiosi, verificatisi nel corso dell'anno.

L'OdV di EF Solare Italia valuterà l'opportunità di affidare periodicamente ad un consulente esterno un'attività di *"quality assurance"*.

8. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che il Gruppo EF Solare Italia riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati (per fatti che, commessi eventualmente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa della Società in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

PARTE SPECIALE "A"

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni che seguono:

Dirigente Incaricato: ogni Esponente Aziendale al quale viene attribuita, con nomina dell'Amministratore Delegato o di un soggetto da questi incaricato, il compito di: (i) svolgere attività di supervisione e controllo sui processi/attività che possono presentare profili di rischio indicati e attivare le opportune procedure di controllo ai fini della prevenzione dei reati previsti nella presente Parte Speciale; (ii) vigilare nell'ambito della propria struttura sull'osservanza delle regole di condotta previste per la prevenzione dei suddetti reati; (iii) nominare per ogni operazione a rischio un Responsabile Interno; (iv) aggiornare la ricognizione e la valutazione delle Aree a Rischio.

Reati nei rapporti con la P.A.: i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, come meglio descritti al paragrafo A.1.

Responsabile Interno: ogni Esponente Aziendale al quale viene attribuita, con nomina dall'Amministratore Delegato o del Dirigente Incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per l'espletamento delle attività di cui al paragrafo A.5.1. in relazione a talune operazioni nelle Aree a Rischio.

Scheda di Evidenza: documento che il Responsabile Interno è tenuto a compilare per ogni operazione eseguita nell'ambito delle Aree a Rischio secondo quanto indicato al paragrafo A.5.1.

A.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto) E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "A", ovvero dei Reati nei confronti della P.A. - di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto - e del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25-decies del medesimo decreto.

- *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla

realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

- *Concussione (art. 317 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- *Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa) per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: accelerare i tempi per la conclusione di un iter autorizzativo di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: non irrogare una sanzione amministrativa a seguito dell'accertamento di una condotta illecita), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (ad esempio: comunicare ad un Esponente Aziendale l'imminenza di una visita ispettiva in azienda).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico

servizio.

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni, per omettere o ritardare o avere omissso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

- *Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.)*

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)*

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato di corruzione e concussione summenzionate si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della

Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
6. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

• *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 comma 2 n. 1, cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (es. documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

• *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

• *Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

• *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis cod.pen.)*

La previsione di cui all'art. 377-bis cod.pen. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati nei rapporti con la P.A. possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 800 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000,00) e di natura interdittiva.

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

A.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E DI SOGGETTO INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Al fine di agevolare la comprensione da parte dei Destinatari dei Reati nei rapporti con la

P.A., si indicano qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" ed "Incaricati di Pubblico Servizio", trattandosi di definizioni rilevanti per circoscrivere l'ambito applicativo delle fattispecie di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto.

A.2.1 Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica a cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nel codice penale non è rilevabile una definizione di pubblica amministrazione. Nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri e singoli Ministeri;
 - Camera dei Deputati e Senato della Repubblica;
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - GSE;
 - Banca d'Italia;
 - Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - Agenzia delle Entrate;
 - IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni;
3. Regioni, Province e Comuni;
4. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
5. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
6. Comunità Europea e Istituti collegati;

7. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:

- INPS;
- CNR;
- INAIL;
- ISTAT;
- ENASARCO;
- ASL;

8. enti e Monopoli di Stato;

9. RAI;

10. GSE.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

A.2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, cod. pen., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Se non sorgono particolari dubbi interpretativi in relazione alla definizione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria", il legislatore ha invece precisato che agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come

“funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'art. 358 cod.pen. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. In sostanza, trattasi di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarietà esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;

- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

A.3 AREE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI

A.3.1 Aree a Rischio

I reati di cui agli artt. 24 e 25 sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato, tale da ricomprendere anche le P.A. di Stati esteri).

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le Aree a Rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere le seguenti:

1. gestione degli adempimenti richiesti dal GSE, e degli eventuali accertamenti/ ispezioni che ne derivano;
2. gestione del contezioso;
3. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (ad esempio di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni (concessioni per aree di distribuzione, per derivazioni idroelettriche, ecc.), di *partnership*, di *asset* (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
4. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
5. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da parte della P.A. (relative alla realizzazione o alla conversione di grandi impianti di produzione o similari);
6. l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti il Gruppo EF Solare Italia, quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per il Gruppo EF Solare Italia stesso, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a

particolari politiche o normative.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette Aree di Rischio:

- a) la partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione diretta (di cui al precedente punto 3.) in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza;
- b) la definizione di specifiche convenzioni con organismi pubblici centrali o locali per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione o alla conversione di grandi impianti di produzione o similari;
- c) l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 3, 4. e 5., di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo.

Con riferimento al reato di cui all'art. 25-decies, l'Area a Rischio individuata attiene alla:

- a) gestione dei rapporti con soggetti chiamati a rendere dichiarazioni nel contesto di un procedimento penale che coinvolga direttamente o indirettamente la Società.

A.3.2 Attività Sensibili

Si elencano qui di seguito quelle attività che, dall'analisi svolta, si ritiene possano essere utilizzate impropriamente al fine di ricavare denaro o altre utilità idonee ad essere impiegate quale prezzo dell'accordo corruttivo:

- 1) selezione degli intermediari, negoziazione, stipula e gestione dei contratti di intermediazione;
- 2) selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti;
- 3) gestione di trasferte e rimborsi spese;
- 4) attività di sponsorizzazione e donazione;
- 5) erogazioni di omaggi e altre liberalità;
- 6) assegnazione di incarichi di consulenza;
- 7) selezione del personale;
- 8) adozione di sistemi di incentivazione manageriale;
- 9) gestione dei flussi monetari e finanziari;
- 10) gestione delle informazioni strategiche.

A. 4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Collaboratori/Intermediari e Fornitori), come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo EF Solare Italia – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "A" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A. ed il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alle autorità giudiziarie.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo EF Solare Italia, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Odv/CO, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le linee guida, le procedure e le istruzioni adottate dalla Società in tema di:
 - selezione di Collaboratori/Intermediari e Fornitori;
 - definizione di ruoli e responsabilità in relazione all'adozione e attuazione di sistemi di gestione;
 - partecipazione a gare indette da terzi;
 - selezione, valutazione ed attuazione di progetti di investimento;
 - processi di approvvigionamento;
 - donazioni, sponsorizzazioni ed erogazione di omaggi e altre liberalità;
 - selezione del personale;
 - gestione dei flussi finanziari;
 - gestione delle informazioni aziendali;
 - gestione del contenzioso;

- selezione degli intermediari, negoziazione, stipula e gestione dei contratti di intermediazione;
- gestione di trasferte e rimborsi spese;
- gestione degli adempimenti richiesti dal GSE, e degli eventuali accertamenti/ ispezioni che ne derivano.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo EF Solare Italia nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
4. ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie e/o corruttive.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro – di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione – a pubblici funzionari (o a loro familiari);
- b) distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti nell'ambito del Gruppo EF Solare Italia si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la *brand image* del Gruppo EF Solare Italia medesimo. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) effettuare prestazioni in favore di Collaboratori/Intermediari e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- d) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori/Intermediari e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette Aree a Rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più Responsabili Interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse);
2. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'OdV/CO eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela per lo svolgimento di attività nelle Aree a Rischio.

Per quanto concerne specificamente la gestione dei rapporti con soggetti chiamati a rendere dichiarazioni nel contesto di un procedimento penale - che coinvolga direttamente o indirettamente del Gruppo EF Solare Italia - è fatto obbligo ad ogni Destinatario di:

- a) non porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coercizione) ovvero di non dare o di non promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato/imputato o comunque coinvolto nel relativo procedimento (in qualità di persona informata sui fatti/testimone, imputato in procedimento connesso):
 - non renda dichiarazioni veritiere e/o correttamente rappresentative dei fatti;
 - eserciti, ove consentito dalla legge, la propria facoltà di non rispondere, in virtù delle suddette forme di condizionamento;
- b) qualora sia chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria (in qualità di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone, imputato in procedimento connesso):
 - mantenere il massimo riserbo sulle dichiarazioni rilasciate ove le medesime siano coperte da segreto istruttorio;
 - rigettare qualsiasi tentativo volto a condizionare la libera espressione delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

A.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

A.5.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo A.3) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) - un'apposita Scheda di Evidenza da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) le P.A. coinvolte nell'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni) dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso nei Reati;
- e) il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) a cui – fermo restando la responsabilità di quest'ultimo – vengono sub delegate alcune funzioni (i "Sub Responsabili Interni"), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- f) la dichiarazione rilasciata dai Sub Responsabili Interni da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi nei Reati;
- g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

In particolare,

- 1) per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:
 - invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento,
 - invio dell'offerta non vincolante,
 - invio dell'offerta vincolante,
 - altri passaggi significativi della procedura,
 - garanzie rilasciate,
 - esito della procedura,
 - conclusione dell'operazione;

- 2) per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:
 - richiesta del finanziamento,
 - passaggi significativi della procedura,
 - esito della procedura,
 - rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
- 3) per la partecipazione a procedimenti amministrativi di particolare rilevanza:
 - presentazione delle domande;
 - passaggi significativi delle procedure (procedure di VIA, convenzioni con enti locali, ecc.);
 - esito delle procedure;
 - conclusione dell'operazione;
- h) l'indicazione di eventuali Fornitori incaricati di supportare la Società nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali fornitori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- i) la presa d'atto da parte dei Fornitori e Collaboratori/Intermediari coinvolti nell'operazione a rischio - nella documentazione sottoscritta ai fini dell'instaurazione del rapporto contrattuale - che la Società nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce ai principi di correttezza e trasparenza contenuti nel Codice Etico e nel Modello e l'impegno degli stessi a conformarsi a principi equivalenti;
- l) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il Responsabile Interno (o i Responsabili Interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV/CO della Società in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda di Evidenza;
2. tenere a disposizione dell'OdV/CO della Società, la Scheda di Evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
3. dare informativa all'OdV/CO della Società della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni), nella Scheda di Evidenza.

Nell'ipotesi in cui i Fornitori non intendano sottoscrivere la presa d'atto e l'assunzione degli impegni di cui al punto l), il Responsabile Interno dovrà informare il proprio superiore

gerarchico, che provvederà eventualmente ad autorizzare comunque la stipula del contratto, dandone anche tempestiva informativa all'OdV, con l'indicazione delle ragioni d'eccezionalità e/o d'urgenza per le quali si è ritenuto di adottare tale deroga e procedere ugualmente alla stessa stipula.

Qualora l'OdV ritenga che le ragioni indicate dal Responsabile Interno non siano sufficientemente motivate, dovrà fornirne adeguata informativa all'Amministratore Delegato della Società.

È demandato all'OdV/CO della Società di autorizzare la compilazione di Schede di Evidenza cumulative nel caso di partecipazione della Società a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo.

È altresì demandato all'OdV/CO della Società interessata, per le operazioni nelle Aree a rischio che non si prestino alla redazione delle Schede di Evidenza, l'individuazione di flussi informativi alternativi comunque atti a garantire un'adeguata tracciabilità e trasparenza dell'operazione stessa.

L'OdV/CO della Società potrà predisporre ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

A.5.2 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Attività Sensibili

Al fine di evitare la violazione dei divieti di cui ai punti 1, 2 e 3 del capitolo A.4 la Società, in relazione alle Attività Sensibili di cui al paragrafo A.3.2., prevede:

- a) una gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita volta alla trasparenza e alla tracciabilità degli stessi, anche nel rispetto dei principi comportamentali e procedurali di cui alle Parti Speciali "B", "F" e "H";
- b) che ogni forma di liberalità offerta o promessa ad esponenti della P.A. (intendendosi per tali gli omaggi, le attività di intrattenimento e ospitalità, le donazioni e le sponsorizzazioni) si caratterizzi sempre per l'esiguità del loro valore o perché volta a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la *brand image* del Gruppo EF Solare Italia. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) specifiche procedure volte a regolare la selezione degli intermediari e la negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti, le quali stabiliscano:
 - previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo;
 - i parametri per la definizione dell'ammontare del compenso che tengano in adeguato conto l'impegno stimabile ai fini dell'esecuzione del contratto;
 - l'approvazione dell'operazione/iniziativa da parte di adeguati livelli

autorizzativi;

- la verifica dell'attività svolta in relazione all'attività di intermediazione;
 - la verifica della completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto, nonché rispetto all'attività di intermediazione effettuata.
- d) specifiche procedure volte a regolare l'assegnazione e la successiva gestione degli incarichi di consulenza e di prestazione professionale, le quali stabiliscano:
- la segregazione dei ruoli relativi alla richiesta e assegnazione degli incarichi;
 - la descrizione da parte dell'Unità richiedente dell'esigenza della consulenza richiesta;
 - la verifica da parte dell'Unità emittente della sussistenza della reale esigenza della consulenza richiesta e della congruità del compenso pattuito;
 - la forma scritta dell'accordo e l'indicazione nello stesso del compenso pattuito;
 - la verifica dell'effettiva esecuzione dell'incarico da parte dell'Unità richiedente;
 - l'adozione di modalità di pagamento che escludano l'utilizzo di conti non intestati al consulente e in ogni caso escludendo pagamenti in contanti;
- e) specifiche procedure volte a regolare il procedimento di assunzione del personale del Gruppo EF Solare Italia le quali definiscano:
- che l'apertura del procedimento di assunzione sia effettuata esclusivamente sulla base di una reale e comprovabile esigenza aziendale;
 - che il processo di selezione sia basato su criteri di oggettività, competenza e professionalità volti ad evitare favoritismi o clientelismi;
- f) una regolamentazione dei piani di incentivazione manageriale volta a far sì che gli obiettivi in questi prefissati siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, focalizzati su un risultato possibile, determinato, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento;
- g) specifiche procedure volte a regolare la gestione degli adempimenti richiesti dal GSE e degli eventuali accertamenti/ispezioni che ne derivano, le quali definiscano:
- le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con il supporto delle funzioni competenti; l'identificazione dei soggetti responsabili per la gestione dei rapporti con il GSE in caso di ispezioni;
 - modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite;
 - modalità di segnalazione iniziale dell'ispezione di relazione sulla chiusura delle attività.

- h) Specifiche procedure volte a regolare la gestione delle trasferte e dei rimborsi spesa, le quali definiscano:
- la tipologia e i limiti delle spese rimborsabili e delle modalità di effettuazione e di rimborso delle stesse;
 - i criteri e le modalità per l'autorizzazione della trasferta;
 - le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della spesa;
 - le verifiche delle spese sostenute e le modalità di autorizzazione al rimborso.
 - la definizione delle modalità per sostenere le spese di rappresentanza e di specifici livelli autorizzativi per l'effettuazione delle stesse, nonché l'obbligo di indicare il beneficiario e lo scopo della spesa.
- i) Specifiche procedure volte a regolare la gestione del contenzioso, le quali definiscano:
- principi di indirizzo per la definizione delle iniziative da intraprendere, tenuto conto della natura, dell'oggetto e del valore della causa, e i relativi livelli approvativi o comunque di condivisione;
 - flussi informativi in relazione a determinati rapporti con le Autorità Giudiziarie e con loro delegati e/o ausiliari, anche ai fini dell'attestazione che detti rapporti si siano svolti nel rispetto dei principi del Codice Etico;
 - il ruolo della funzione Legale in relazione alle azioni da intraprendere per ottemperare alle richieste delle Autorità Giudiziarie e dei loro delegati e/o ausiliari, nonché un adeguato processo di verifica da parte delle funzioni aziendali competenti per la materia;
 - specifici flussi di reporting in relazione ad eventi giudiziari di particolare rilevanza.
- j) specifiche procedure volte a definire:
- che le informazioni strategiche di carattere tecnico e/commerciale prodotte all'interno della Società siano adeguatamente segregate;
 - che la comunicazione di informazioni strategiche all'interno della Società sia tracciabile e sempre circoscritta ai soli soggetti autorizzati;
 - che la comunicazione di informazioni strategiche verso l'esterno sia preventivamente autorizzata per iscritto dalla funzione competente alla gestione degli stessi;
 - che l'accesso ad informazioni strategiche della Società da parte di terzi sia sempre corredato dalla sottoscrizione da parte di questi di accordi che ne tutelino la riservatezza e ne impediscano un utilizzo improprio.

PARTE SPECIALE "B"

Reati Societari

B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "B" previsti dall'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti¹.

1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI E RELAZIONI

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)*
- *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo EF Solare Italia al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo EF Solare Italia al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Il reato di cui all'art. 2635 cod. civ. ("*Corruzione tra privati*") - inserito all'art. 25-ter, comma 1, lett. s)-bis del Decreto - è oggetto di trattazione separata nella Parte Speciale "L".

Le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ., prevedono una condotta

che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

In entrambi i casi la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo EF Solare Italia al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo EF Solare Italia al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

In entrambi i casi i soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- *Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai socio ad altri organi sociali. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

- *Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)*

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria;

la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

B.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "B" del Modello, le seguenti:

1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di EF Solare Italia, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);
2. il compimento di operazioni relative al capitale sociale;
3. la gestione dei rapporti con il collegio sindacale;
4. la predisposizione della documentazione messa a disposizione dei soci - diversa da quella di cui al punto 1) - a supporto delle delibere assembleari;
5. il compimento di operazioni con parti correlate di interesse - diretto o indiretto - per gli amministratori di EF Solare Italia;
6. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto a

quelli sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di cui al punto 1) relativi comunque a EF Solare Italia;

7. la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse (e.g. Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, GSE, ecc.).

B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Fornitori e Collaboratori/Intermediari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo EF Solare Italia – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "B" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Societari.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Fornitori e Collaboratori/Intermediari in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo EF Solare Italia, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV/CO, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti tra l'altro nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- la normativa societaria e regolamentare rilevante;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere nel Gruppo EF Solare Italia;

La presente Parte Speciale dispone a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo EF Solare Italia nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi

ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (art. 25-ter del Decreto);
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di EF Solare Italia e del Gruppo EF Solare Italia nel suo insieme.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di EF Solare Italia e del Gruppo EF Solare Italia nel suo insieme;
 - b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di EF Solare Italia e del Gruppo EF Solare Italia nel suo insieme;
4. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di EF Solare Italia e del Gruppo EF Solare Italia nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari di EF Solare Italia e relativi diritti.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di EF Solare Italia e del Gruppo EF Solare Italia nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari di EF Solare Italia e relativi diritti;

5. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - b) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - e) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
 - f) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
6. assicurare il regolare funzionamento di EF Solare Italia e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale rispettivamente da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione;

7. assicurare la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto è fatto divieto di porre in essere atti simulati o fraudolenti o produrre documentazione falsa, lacunosa, o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
8. definire e costantemente aggiornare un registro delle parti correlate e assicurare nel loro compimento la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;
9. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o

per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

- 10.** effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- b) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di EF Solare Italia e del Gruppo EF Solare Italia nel suo insieme;
- c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

B.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

B.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo B.2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali.

- 1. Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci ed al pubblico in generale contenenti informazioni e dati sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della società – e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio e di altre relazioni contabili infrannuali delle Società, nonché del bilancio consolidato di Gruppo – dovranno essere attuati le seguenti regole e principi:
 - a) informativa chiara a tutti gli Esponenti Aziendali coinvolti nelle attività di formazione/redazione delle comunicazioni summenzionate delle regole e modalità operative per la loro predisposizione;
 - b) utilizzo di sistemi informativi per la trasmissione dei dati e delle informazioni di supporto che garantiscano la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione

- delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema e definizione di idonei profili autorizzativi in relazione all'accesso;
- c) corretta conservazione e archiviazione della documentazione contabile di supporto e utilizzo di dispositivi di sicurezza a garanzia della limitazione all'accesso ai soli soggetti autorizzati;
 - d) verifica puntuale in ordine all'effettività e congruità delle prestazioni infragruppo che potranno avere esecuzione solo se previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta e secondo criteri di correttezza sostanziale.
2. Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovrà essere osservata la seguente procedura:
- a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni ed al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere approvata in conformità al sistema autorizzativo tempo per tempo vigente;
 - b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV/CO.
3. Nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, è fatto obbligo di:
- a) trasmettere con congruo preavviso tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni assembleari o consiliari sui quali debbano esprimere un parere ai sensi di legge o in base a regolamenti interni;
 - b) provvedere tempestivamente alla messa a disposizione del Collegio Sindacale dei documenti sulla gestione della Società per consentire il corretto adempimento delle verifiche di legge;
 - c) garantire che l'OdV, il Collegio Sindacale ed il Responsabile della Direzione Audit si riuniscano tempestivamente nelle ipotesi di urgenza, per valutare le evidenze emerse in seguito alle verifiche effettuate sull'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte dei Dipendenti e degli Organi Sociali. Inoltre, dovranno, all'occorrenza, favorendo lo scambio di ogni informazione utile alla reciproca attività.
4. Nella predisposizione della documentazione messa a disposizione dei soci a supporto delle delibere assembleari, è prevista:
- a) l'identificazione formale dei ruoli e responsabilità in merito alla predisposizione della documentazione;

- b) la tracciabilità dei flussi di richiesta, estrazione e aggregazione dei dati e la verifica ed autorizzazione alla trasmissione dei documenti.
- 5. Nel compimento di operazioni con parti correlate di interesse - diretto o indiretto - per gli amministratori della Società: gli amministratori si impegnano a dare adeguata e tempestiva informazione in merito a situazioni di conflitto d'interesse.
- 6. Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti il Gruppo EF Solare Italia, è fatto obbligo agli Esponenti Aziendali di attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in materia di informazioni riservate o privilegiate.
- 7. Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:
 - a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
 - b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
 - c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Inoltre EF Solare Italia adotta procedure per la gestione e il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto sopra dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

- a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto a), con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
- c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici

aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;

- d) il responsabile incaricato di cui al precedente punto c) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV/CO della Società nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

PARTE SPECIALE "C"

Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-*quater* del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "C", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico in essa contemplati ed indicati all'art. 25-*quater* del Decreto (di seguito i "Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico").

Tale articolo è stato introdotto in seguito alla ratifica della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 ad opera della Legge 14 gennaio 2003 n. 7.

1. DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- *Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Il reato è aggravato in caso di ricostituzione, anche sotto falso nome o forma simulata, di un'associazione di cui sia stato ordinato lo scioglimento.

- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- *Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni

indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod pen.

Il reato è aggravato qualora l'assistenza venga prestata in via continuativa.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il reato si configura anche nei confronti della persona addestrata.

- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)*

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione grave o gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'utilizzo di

dispositivi esplosivi o comunque micidiali, ovvero di armi e materie ad esse assimilate idonee a causare importanti danni materiali.

Il reato è aggravato se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale, di organi di Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali ovvero se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica o un grave danno per l'economia nazionale.

- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- *Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nei capi I e II del titolo I, libro II, del codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

- *Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)*

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

- *Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)*

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

2. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D. Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato

stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

- Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

3. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo 2, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del Gruppo EF Solare Italia, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato sopra descritto; o

- (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del Gruppo EF Solare Italia è di compiere un reato sopra descritto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

* * * * *

In considerazione di quanto sopra, si sottolinea come per i Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico si applichi all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 1000 quote e dunque, considerando che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati, inoltre, potranno essere applicate all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno, oltre che l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, comma 3 del Decreto.

C.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree più specificamente a rischio sono state individuate, ai fini dell'applicazione della presente Parte Speciale "C" del Modello, nelle operazioni svolte nell'ambito di attività di *merger & acquisition* e *business development*, in quanto le stesse possano originare flussi finanziari con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo riportate nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe pubblicate da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. FATF – GAFI, ONU, UE, OFAC); o
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

A tal riguardo si precisa che per "collegamento" al terrorismo delle persone fisiche o giuridiche riportate nelle c.d. "Liste Nominative" deve intendersi la coincidenza (desumibile dai dati anagrafici o altri elementi distintivi indicati) della controparte contrattuale persona fisica o giuridica – in persona dei legali rappresentanti, e, qualora individuabili, dei componenti del consiglio di amministrazione (o organi equivalenti) e dei soci rilevanti – con un nominativo indicato nelle suddette Liste Nominative.

Particolare attenzione deve comunque essere rivolta in generale alle operazioni finanziarie o commerciali di rilevante entità.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà del Gruppo EF Solare Italia, da considerarsi marginali in termini di rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

L'elenco delle "Liste Paesi" e delle "Liste Nominative" (di seguito anche "le Liste") pubblicate da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. FATF – GAFI, ONU, UE, OFAC) sulla rete informatica.

C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Collaboratori/Intermediari e Fornitori) come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo EF Solare Italia – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "C" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo EF Solare Italia, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV/CO e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;

- le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di *merger & acquisition*;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere nella Società.

Ai Collaboratori/Intermediari e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte del Gruppo EF Solare Italia.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo EF Solare Italia nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (art. 25-*quater* del Decreto);
2. utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;
3. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di cui alla presente Parte Speciale;
4. assumere o assegnare commesse o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche – che risultino collegati al terrorismo, o con società da questi ultimi direttamente o indirettamente controllate;
5. effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori/Intermediari e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
6. riconoscere compensi in favore dei Collaboratori/Intermediari e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

C.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

C.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo C.2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;

2. le operazioni finanziarie e/o commerciali di rilevante entità devono essere concluse solo dopo aver svolto idonee verifiche sulla eventuale residenza o sede delle controparti contrattuali nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi";
3. le operazioni svolte nell'ambito di attività di *business development* o *merger & acquisition* devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad es. presenza nelle Liste Nominative; verifiche di affidabilità preliminare; ecc.);
4. le verifiche di cui ai punti 2 e 3 devono essere compiute anche con riferimento ai soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, le controparti contrattuali, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e qualora tale rapporto sia desumibile da documentazione rilasciata alla Società;
5. nel caso in cui la Società promuova operazioni con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative, o società da questi ultimi controllate, il responsabile dell'operazione è tenuto a sospenderla e a procedere agli opportuni approfondimenti con il coinvolgimento delle Funzioni competenti

Se da tali approfondimenti:

- a. emerge una perfetta coincidenza dei nominativi con quanto indicato nelle Liste, è fatto obbligo di non dare ulteriore prosecuzione alle operazioni stesse;
 - b. emerge con certezza che non sussiste una coincidenza dei nominativi con quanto indicato nelle suddette Liste, le operazioni potranno essere riprese e portate avanti;
 - c. emergono margini di incertezza sulla coincidenza dei nominativi (ad esempio in quanto nelle Liste non sono riportati i dati anagrafici relativi ai nominativi), si procederà ad una valutazione da parte delle Funzioni competenti secondo quanto previsto dal successivo punto 6;
6. nel caso in cui: (i) la Società promuova operazioni con soggetti residenti in uno dei Paesi di cui alle c.d. "Liste Paesi" o società da questi ultimi controllate ovvero (ii) non possa essere constatata con certezza la coincidenza dei nominativi con quanto indicato nelle Liste Nominative (vedi precedente punto 5. lett. c) o (iii) emergano dalle verifiche di cui al precedente punto 3) ulteriori profili di criticità, le operazioni vengono automaticamente sospese e sottoposte ad una valutazione interna con il coinvolgimento delle Funzioni che per ruolo e responsabilità possono valutare il "rischio reato", che esprimeranno il proprio parere sull'opportunità di portare avanti le stesse ed eventualmente provvederanno ad individuare le misure di cautela da adottare per il proseguimento delle trattative. L'esito di tale valutazione viene tempestivamente comunicato all'ODV/CO. L'autorizzazione da parte delle Funzioni coinvolte dovrà in ogni caso essere negata qualora il collegamento al terrorismo sia comunque desumibile da fatti notori;
 7. i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti e Collaboratori/Intermediari devono

essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

PARTE SPECIALE "D"**Reati contro la personalità individuale e reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare****D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-*quinquies* del Decreto) E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO É IRREGOLARE (art. 25-*duodecies* del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "D", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contro la personalità individuale e del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in essa contemplati ed indicati rispettivamente all'art. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto.

A) Reati contro la personalità individuale

L'art.5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- *Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica

o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen.

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

* * *

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

B) Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante *"Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* ha previsto, all'art. 2, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'art. 25-duodecies, l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. *Testo unico sull'immigrazione*).

- *Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie

dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

L'art. 22, comma 12-*bis* del D.Lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'Ente è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Per il Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare all'Ente può essere applicata una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

In considerazione di quanto sopra, si sottolinea come per i Reati contro la personalità individuale si applichi all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 1000 quote e dunque, considerando che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati, inoltre, potranno essere applicate all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno, oltre che l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, comma 3 del Decreto qualora l'Ente o la sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti Reati.

Per il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite massimo di Euro 150.000.

D.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "D" del Modello, le seguenti:

1. la conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale proveniente da Paesi extracomunitari;

2. la selezione e l'assunzione di personale extracomunitario da parte del Gruppo EF Solare Italia;
3. la conclusione di contratti per attività che prevedono il ricorso diretto a manodopera.

D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Fornitori e Collaboratori/Intermediari) come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo EF Solare Italia – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "D" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la personalità individuale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo EF Solare Italia, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV/CO e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso mandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- procedure per la selezione dei fornitori;
- procedura per la selezione e assunzione di personale;
- i CNL in vigore per i dipendenti del Gruppo EF Solare Italia.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo EF Solare Italia nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati contro la personalità individuale (art. 25-

quinqüies e art. 25-duodecies del Decreto);

2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

D.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo D.2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali:

1. la selezione dei Fornitori, deve essere svolta sulla base di procedure interne volte a verificarne l'affidabilità., ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
2. è fatto obbligo di richiedere l'impegno dei Fornitori - anche in nome e per conto di eventuali sub-appaltatori - al rispetto delle norme di legge in tema di utilizzo di personale proveniente da Paesi extracomunitari, qualora si tratti di controparti con sede in Italia. Deve essere altresì previsto che il mancato rispetto da parte del Fornitore e di eventuali sub-appaltatori di tale impegno costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale;
3. è fatto obbligo di richiedere l'impegno dei Fornitori - anche in nome e per conto di eventuali sub-appaltatori - al rispetto delle norme di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano. Deve essere altresì previsto che il mancato rispetto da parte del Fornitore e di eventuali sub-appaltatori di tale impegno costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale;
4. nei contratti con controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata) e in caso di ricorso alla somministrazione di lavoro, è necessario richiedere l'impegno del Fornitore o del somministratore - anche in nome e per conto di eventuali sub-appaltatori - al rispetto della normativa italiana in tema di utilizzo di personale extracomunitario. Deve essere altresì previsto che il mancato rispetto da parte del Fornitore e di eventuali sub-appaltatori di tale impegno costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale;

5. al fine di garantire l'identificazione del personale di società terze svolgenti prestazioni a carattere continuativo per il Gruppo EF Solare Italia, è necessario predisporre idonee procedure di accesso al proprio perimetro aziendale;
6. in caso di assunzione diretta di personale da parte delle Società del Gruppo EF Solare Italia, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
7. le procedure per la selezione e assunzione del personale all'interno delle Società del Gruppo EF Solare Italia deve altresì prevedere l'adozione di idonei presidi volti ad assicurare:
 - (i) la verifica del possesso di un valido permesso di soggiorno da parte dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari;
 - (ii) il monitoraggio della validità dei permessi di soggiorno e dei procedimenti di rinnovo instaurati dal personale proveniente da Paesi extracomunitari in costanza di rapporto;
 - (iii) la corretta archiviazione e tracciabilità degli elementi informativi e della documentazione raccolti nonché delle verifiche effettuate ai sensi dei punti (i) e (ii) che precedono.
8. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Fornitore, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV/CO di tale anomalia;
9. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE "E"

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "E" qui di seguito indicate:

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione: i soggetti in possesso della capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza designati per l'espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione.

Autorità di Vigilanza: il soggetto incaricato della vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di salute e sicurezza dei Lavoratori per le attività di cui al D.lgs. 81/2008.

Cantiere o Cantiere Temporaneo o Mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, così come individuati nell'allegato X del Decreto Sicurezza, ovvero, a titolo esemplificativo, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

Committente: il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, secondo quanto disposto dal Titolo IV del Decreto Sicurezza.

Coordinatore per l'Esecuzione: il soggetto diverso dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, o suo dipendente o RSPP da lui designato, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, tra l'altro, di verificare, con le opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC e di verificare altresì l'idoneità del POS, assicurandone la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Coordinatore per la Progettazione: il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, tra l'altro, di redigere il PSC e di predisporre il Fascicolo dell'Opera.

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'Unità Produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. In caso di affidamento di lavori ad impresa appaltatrice o Lavoratori autonomi all'interno della propria Unità Produttiva, assume il ruolo di Datore di Lavoro committente con i conseguenti obblighi previsti dall'art. 26 del Decreto Sicurezza.

Decreto Sicurezza: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Dirigente: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente in caso di affidamento di lavori ad impresa appaltatrice o Lavoratori autonomi all'interno della propria Unità Produttiva, contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

DIRS o Documento Informativo da Rischi Specifici: secondo quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Fascicolo dell'Opera: il documento predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Lavoratori: i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della Società.

Manuale SGSA: il documento adottato dalla Società nel quale sono specificati l'organizzazione, i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali principalmente coinvolte nella conduzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e dell'Ambiente.

Medico Competente: il medico in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria.

POS o Piano Operativo di Sicurezza: il documento redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, in coerenza con il PSC del singolo Cantiere interessato e con l'art. 17 del Decreto Sicurezza.

Preposto: il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Progettisti, Fabbrikanti, Fornitori ed Installatori: i soggetti che progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggianno, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per la Società.

PSC o Piano di Sicurezza e Coordinamento: il documento costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei Lavoratori.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: i reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Responsabile dei Lavori: nell'ambito dei Cantieri Temporanei o Mobili è il soggetto che può essere incaricato dal Committente, secondo quanto previsto dal Decreto Sicurezza, ai fini della progettazione e del controllo dell'esecuzione dell'opera o di una parte della procedura.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sistema di Gestione della Sicurezza e Ambiente o SGSA: il sistema di gestione adottato dalla Società in tema di sicurezza e ambiente, che costituisce, tra l'altro, il riferimento per l'attuazione delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori.

Sistema di Gestione della SSL: parte del sistema complessivo di gestione aziendale che facilita la prevenzione e la gestione dei rischi per la SSL, comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, raggiungere, riesaminare, e mantenere la politica dell'organizzazione in tema di SSL.

Società: EF Solare Italia e le diverse società del Gruppo EF Solare Italia considerate singolarmente.

Sorveglianza Sanitaria: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.

SSL o Sicurezza e Salute dei Lavoratori durante il Lavoro: l'insieme delle condizioni e dei fattori che influenzano il benessere degli addetti, dei Lavoratori temporanei, del personale dei Fornitori, delle imprese, dei visitatori e di ogni altra persona che si trovi nel luogo di lavoro.

E.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "E", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro contemplati ed indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- *Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) "se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- "una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate – ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime – gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia, a seconda della gravità dell'evento dannoso, tra un minimo di 250 ed un massimo di 1.000 quote (a tal proposito si consideri che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1.549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi o di tempi).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la Società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con l'obiettivo di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies, il Gruppo EF Solare Italia ha deciso di dotarsi della Parte Speciale "E", in conformità con quanto disposto all'art. 30 del Decreto Sicurezza.

Ai sensi del suddetto articolo, *"in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni – Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti"*.

Entrambi i modelli su indicati costituiscono validi strumenti – **di adesione volontaria** – per la realizzazione degli obiettivi di salute e sicurezza attraverso l'utilizzo di un sistema di gestione della sicurezza integrato nel sistema di gestione generale adottato dall'impresa.

La presente Parte Speciale "E", individua gli adempimenti essenziali affinché:

- a) sia predisposta un'adeguata politica aziendale;
- b) siano pianificati gli obiettivi specifici per il perseguimento della suddetta politica;
- c) tutta la struttura aziendale sia sensibilizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) siano attuate attività di monitoraggio del sistema;
- e) siano intraprese azioni – migliorative e correttive – per garantire la costante conformità al sistema di gestione adottato;
- f) sia effettuato un periodico riesame per valutare l'efficacia ed efficienza del sistema.

E.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio nella Società risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "E" del Modello, le seguenti:

1. attività di tipo operativo presso impianti fotovoltaici di produzione dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, attività di manutenzione sulle componenti elettriche degli impianti, gestione delle aree parco impianto, turbine, cavi elettrici ecc.;
2. attività di tipo operativo diverse da quelle indicate al punto 1) che precede quali, a titolo esemplificativo, attività di magazzino e movimentazione dei materiali.

Si rileva come siano comunque considerate meritevoli di attenzione le attività di ufficio, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videotermini e rischio stress-lavoro correlato.

Specifica attenzione va infine rivolta alle attività affidate a ditte appaltatrici nell'ambito delle attività di cui sopra.

Per un'analitica descrizione delle attività di cui sopra, si rinvia in ogni caso al Documento di Valutazione dei Rischi – o DSS per le attività di cui al D.lgs. 81/2008 di ciascuna Unità Produttiva, aggiornati in conformità a quanto stabilito dall'art. 306 del Decreto Sicurezza.

Nell'ambito delle suddette Aree a Rischio, per la probabilità che in tali contesti l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli eventi dannosi di cui all'art. 25-*septies*, sono considerate rilevanti le seguenti funzioni strumentali:

1. determinazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro volta a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
2. identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di SSL;
3. determinazione delle procedure in tema di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e a garantire una corretta gestione di tutti gli adempimenti disposti dal Decreto Sicurezza e dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata;
4. identificazione e valutazione dei rischi, con particolare riferimento a: (i) stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; (ii) contratti di appalto e valutazione dei rischi delle interferenze (iii) Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piani Operativi di Sicurezza;
5. fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nella politica di cui al punto 1) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità e assegnazione delle necessarie risorse;
6. sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a: (i) monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento e (ii) formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
7. attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione ai fine di assicurare l'efficacia del Sistema di Gestione della SSL adottato dalla Società, con particolare riferimento a: (i) misure di mantenimento e miglioramento; (ii) coerenza tra attività svolta e competenze possedute; (iii) gestione di comportamenti riscontrati in violazione delle norme e adozione di provvedimenti disciplinari sanzionatori;
8. attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
9. effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del Sistema di Gestione della SSL nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà della Società che ad eventuali cambiamenti nell'attività, secondo quanto indicato al successivo paragrafo E.4.5.

E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale "E" si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti

Aziendali, dai Fornitori e Collaboratori/Intermediari della Società nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al successivo paragrafo E.4.3.1 ("Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo EF Solare Italia – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "E" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV/CO e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) organigramma aziendale;
- b) CCNL;
- c) Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- d) Manuale SGSA;
- e) Procedura organizzativa – "Il sistema per la gestione ed il miglioramento della salute e sicurezza dei Lavoratori", adottato dalla Società e successive modifiche ed integrazioni;
- f) ogni altra procedura operativa o organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- g) il Codice Etico.

Ai Collaboratori/Intermediari, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

E.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

E.4.1 Il rispetto dei requisiti normativi e gli ulteriori adempimenti derivanti dall'adozione del SGSA

La Società ha definito e si impegna a mantenere attivo ed aggiornato un Sistema di Gestione della Sicurezza al fine di garantire il pieno rispetto degli adempimenti di legge ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Tale sistema si articola in una serie di passaggi volti a consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori ed a garantire adeguati presidi anche nell'ambito delle singole Aree a Rischio.

Fermo restando che l'attuazione degli stessi, così come la disciplina dei collegamenti funzionali e operativi tra le strutture organizzative della Società, le figure previste dal Decreto Sicurezza e quelle definite nel suddetto sistema, sono contenute nei documenti aziendali individuati a titolo esemplificativo al precedente paragrafo E.3, si provvede qui di seguito a descriverne gli aspetti più rilevanti.

E.4.2 La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro adottata dalla Società deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica deve indicare gli obiettivi strategici ed i principi di azione per la salute e sicurezza di tutti i partecipanti alla vita aziendale che comprendono tra l'altro:

- l'impegno a garantire l'osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'impegno al miglioramento continuo delle attività, dei processi e dei comportamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'impegno a prevenire, minimizzare e, ove possibile, eliminare i rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali;
- l'impegno a responsabilizzare l'intera organizzazione aziendale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che ogni attività relativa al Sistema di Gestione della SSL venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di tutti gli Esponenti Aziendali.

L'amministratore Delegato della Società è il soggetto responsabile dei contenuti di tale

politica, della sua emissione, diffusione, controllo dell'attuazione e aggiornamento.

Il relativo documento viene illustrato e diffuso a tutti i Lavoratori, reso disponibile al pubblico e agli organismi interessati che ne facciano richiesta ed affisso nei principali luoghi di lavoro.

La politica è riesaminata almeno annualmente dall'Amministratore Delegato sulla base dei risultati del monitoraggio di cui al successivo paragrafo E.4.5. Il riesame, il cui esito non dovrà comportare necessariamente delle modifiche alla suddetta politica, potrà inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendessero opportuno.

E.4.3 Il processo di pianificazione

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al precedente paragrafo E.4.2, la Società, nell'ambito del processo di pianificazione, provvede alla:

a) Identificazione e valutazione dei rischi

A tal riguardo la Società stabilisce e mantiene attive ed efficienti le procedure per svolgere la valutazione dei rischi con periodicità prefissata oltre che in presenza di modifiche ai processi lavorativi, introduzione di nuove tecniche e ogni qualvolta le risultanze dell'attività di riesame di cui al successivo paragrafo E.4.6 lo richiedano.

b) Individuazione dei requisiti legali

A tale scopo, col coordinamento ed il supporto fornito dalle Società del Gruppo EF Solare Italia, la Società analizza ogni aspetto della salute e sicurezza disciplinato dal legislatore e sulla base dell'attività svolta da ciascuna Unità Produttiva individua le disposizioni normative applicabili ed i conseguenti requisiti e adempimenti richiesti.

c) Determinazione degli obiettivi e dei relativi programmi di attuazione

In particolare, la Società fa in modo che tali obiettivi siano misurabili, coerenti con la politica di cui al paragrafo E.4.2 ed in linea con le risorse economiche e finanziarie a sua disposizione, e perseguano non soltanto il mantenimento della conformità normativa ma anche il ragionevole e continuo miglioramento delle prestazioni in materia di SSL.

Una volta stabiliti gli obiettivi, la Società definisce un programma al fine di garantirne il conseguimento, il quale dovrà includere la designazione per ciascuno di essi di responsabilità e funzioni rilevanti dell'organizzazione aziendale e l'individuazione dei mezzi e delle tempistiche attraverso cui gli obiettivi devono essere raggiunti.

E.4.4 L'attuazione del sistema

E.4.4.1 Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Si riportano pertanto qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- 1) valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari tra i quali anche quelli collegati allo stress lavoro – correlato, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, elaborando, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa (da custodirsi presso l'Unità Produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi) contenente:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in

collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità;

- 2) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tra tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, rientrano, tra l'altro, quelli di: a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente; d) adottare le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui al successivo paragrafo E.4.4.2; f) comunicare all'Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza; h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate; l) adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei Lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Per una più dettagliata indicazione in merito alla formalizzazione delle suddette deleghe, ai soggetti cui le medesime possano essere conferite, ed ai poteri normalmente delegati, si rinvia alle procedure organizzative adottate dalla Società.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed il RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza.

Il SPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del Decreto Sicurezza e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- partecipare, attraverso il RSPP, alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;

- informare i Lavoratori, a nome e per conto del Datore di Lavoro, sulle tematiche di cui all'art. 36 del Decreto Sicurezza come indicato nel dettaglio al successivo paragrafo E.4.4.2;
- segnalare all'OdV/CO, la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro.

L'eventuale sostituzione di un RSPP deve essere comunicata, all'OdV/CO con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

II Medico Competente

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all' art. 38 del Decreto Sicurezza e, precisamente:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei Lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei Lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 277/91 e successive modifiche che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Medico Competente provvede a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
- istituire ed aggiornare, per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
- visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al SPP, redigendo specifico verbale, con la frequenza prestabilita in relazione alle caratteristiche dell'Unità produttiva e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori;
- comunicare, in occasione della "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli

accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;

- collaborare all'attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza, di primo soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- riceve informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelli inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve altresì, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista ai sensi dell'art. 37 del Decreto Sicurezza;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità

competenti dalle quali sia sentito;

- avverte il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la salute e sicurezza durante il lavoro.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il Committente

Il Committente, tra l'altro:

- si attiene, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e dell'organizzazione del Cantiere, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Sicurezza;
- prevede nel progetto, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si debbono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro;
- valuta, nella fase di progettazione dell'opera il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera;
- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per la Progettazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto Sicurezza. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- verifica l'adempimento degli obblighi da parte del Coordinatore per la Progettazione;
- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- comunica alle imprese esecutrici e ai Lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato

XVII del Decreto Sicurezza.

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori (purché l'incarico risulti comunque attribuito a persona capace e competente). In ogni caso il conferimento dell'incarico non esonera il Committente dalle responsabilità connesse alle verifiche degli adempimenti degli obblighi di cui agli artt. 90, 92 comma 1 lettera e) e 99 del Decreto Sicurezza.

Il Responsabile dei Lavori

È il soggetto che può essere incaricato dal Committente della progettazione e del controllo dell'esecuzione dell'opera. Ad esso, se nominato, competono, per la parte delegata, gli obblighi che il Titolo IV del Decreto Sicurezza pone in capo al Committente.

Il Coordinatore per la Progettazione

Il Coordinatore per la Progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal Decreto Sicurezza, tra l'altro:

- redige, durante la fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il PSC;
- predispone il Fascicolo dell'Opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Il Coordinatore per l'Esecuzione

Il Coordinatore per l'Esecuzione, tra l'altro:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il PSC ed il Fascicolo dell'Opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in Cantiere e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- organizza tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- segnala al Committente e al Responsabile dei Lavori, se designato, previa contestazione scritta alle imprese ed ai Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli obblighi a carico dei Lavoratori autonomi, dei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici e dei rispettivi Dirigenti e Preposti di cui agli artt. 94, 95 e 96 del Decreto Sicurezza, nonché alle prescrizioni del PSC e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese esecutrici o dei Lavoratori autonomi dal Cantiere o la risoluzione del relativo contratto, dandone comunicazione al CO; in caso di non intervento del Committente e del Responsabile dei Lavori comunica le inadempienze alla Azienda Sanitaria Locale e Direzione Provinciale del Lavoro di competenza;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese effettuate;
- segnala all'OdV/CO la sussistenza di qualsiasi criticità riscontrata nell'adempimento delle proprie funzioni (es. inosservanza di obblighi da parte delle imprese esecutrici, sospensione dei lavori, ecc.).

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria salute e sicurezza e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro

competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;

- partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la salute e sicurezza dei Lavoratori durante il lavoro.

Comitato sicurezza e salute dei Lavoratori

Allo scopo di favorire tra le Unità Produttive l'adozione di comportamenti omogenei e la formulazione di indirizzi comuni, la Società potrà istituire uno specifico Comitato Consultivo composto dal Responsabile Qualità, Salute e Ambiente e dai Datori di Lavoro delle Unità Produttive, cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- formulare indirizzi e proporre iniziative per la salute e sicurezza dei Lavoratori;
- proporre azioni di sensibilizzazione per la salute e sicurezza dei Lavoratori;
- supportare le Unità Produttive, d'intesa con le competenti funzioni di EF Solare Italia S.p.A., nei rapporti con enti/associazioni esterni all'azienda;
- definire le modalità di attuazione delle linee guida emanate per la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la salute e la sicurezza dei Lavoratori e delle procedure di sicurezza;
- esaminare e analizzare l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali.

Progettisti, Fabbrikanti, Fornitori e Installatori

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì ad avvalersi di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I Fabbrikanti ed i Fornitori vendono, noleggianno e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori e in genere i montatori di impianti, attrezzature di lavoro e altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

E.4.4.2 Informazione, formazione e addestramento

Informazione

La Società è tenuta a fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti e a tutti coloro che lavorano per conto della Società circa:

- i rischi specifici dell'impresa;
- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle prescrizioni di legge e di autoregolamentazione di cui la Società si è dotata;
- del ruolo e responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità delle prescrizioni di cui sopra;
- le misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun Lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi Lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Esponente Aziendale, fornisce tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale e su quelli specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;
- sui nominativi dei Lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di primo soccorso, nonché del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente.

La Società organizza altresì periodici incontri tra le figure preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'OdV/CO.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione e Addestramento

La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal riguardo si specifica che:

- il RSPP e il Medico Competente, ove presente, debbono partecipare alla stesura del piano di formazione, approvato annualmente dal SPP;
- il suddetto piano di formazione potrà essere implementato, per temi specifici, su segnalazione dei RLS o sulla base di proposte provenienti dai responsabili territoriali;
- ulteriori attività integrative a tale piano dovranno essere attuate in presenza di innovazioni tecnologiche, nuove attrezzature o necessità di introdurre nuove procedure di lavoro;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- ciascun Lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
 - a) uso delle attrezzature di lavoro;
 - b) uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) movimentazione manuale carichi;
 - d) uso dei videoterminali;
 - e) segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze)

- i neo assunti non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'accertamento del possesso di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

E.4.4.3 Flussi informativi e cooperazione

Con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema organizzativo adottato per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori e quindi per la prevenzione degli infortuni, la Società si organizza per assicurare un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal riguardo la Società si dota di un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

- a) dal basso verso l'alto

La Società mette a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la cui compilazione ciascun Lavoratore ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico le proprie osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento relative alla gestione della salute e sicurezza in ambito aziendale.

- b) dall'alto verso il basso

La Società garantisce a tutti gli Esponenti Aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati e l'organizzazione di incontri periodici, cui l'OdV/CO ha la facoltà di partecipare, che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- predisposizione di nuove procedure o aggiornamento in merito a quelle esistenti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- ogni altro aspetto inerente la salute e sicurezza dei Lavoratori.

E.4.4.4 Documentazione aziendale

In considerazione del fatto che i principi specifici contenuti nel presente paragrafo F.4. non intendono sostituirsi in alcun modo alle procedure aziendali adottate dalla Società in tema

di SSL – così come peraltro in parte richiamate al precedente paragrafo E.3, si precisa che:

- la Società emette procedure volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- la Società adotta procedure di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- la Società adotta procedure per la gestione delle emergenze (pronto soccorso, evacuazione);
- la Società adotta procedure per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali;
- la Società adotta procedure per la gestione dei dispositivi di protezione individuale assegnati a ciascun Lavoratore;
- la Società adotta procedure per la gestione degli appalti (attività affidate a terzi);
- la Società adotta procedure e regolamenti per la gestione coordinata della sicurezza nel Cantiere;
- la Società adotta procedure gestionali, in coerenza con le linee guida tracciate nel Manuale SGSA, al fine di dettagliare le responsabilità e le modalità generali secondo cui vengono svolte le attività inerenti la gestione della SSL;
- la Società adotta procedure ed istruzioni operative per il controllo delle attività aziendali, incluse le operazioni di manutenzione e verifica di attrezzature e strumentazioni aventi influenza sulla SSL.

E.4.4.5 Registri e altri documenti

La Società garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto cartaceo ed informatico, e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, ove prevista, deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente, il quale concorda con il Datore di Lavoro il luogo in cui custodirla;
- il registro infortuni (sino a che non venga istituito il nuovo sistema informativo nazionale "Sinp" per effetto dell'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 8 comma 4 del Decreto Sicurezza);
- nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti (sino a che non venga istituito il nuovo sistema informativo nazionale "Sinp" per effetto dell'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 8 comma 4 del Decreto Sicurezza);
- verbalizzazione delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP,

dal Medico Competente e dal Servizio di Prevenzione e Protezione;

- documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- Documento di Valutazione dei Rischi;
- nomina formale del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti;
- documenti relativi al SGSA;
- tutta la documentazione relativa alle attività di cui al paragrafo E.4.3.2 (Informazione, Formazione e Addestramento) deve essere conservata a cura del RSPP per un periodo di dieci anni e messa a disposizione dell'OdV/CO.

In caso di uno o più Cantieri, devono essere inoltre tenuti ed aggiornati i seguenti documenti:

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- il Fascicolo dell'Opera;
- i verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC;
- i Piani Operativi di Sicurezza.

E.4.5 L'attività di monitoraggio

La Società, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività esercitate sui luoghi di lavoro ove il proprio personale è impegnato, predispone un piano di monitoraggio volto ad accertare il rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente nonché l'efficace attuazione del Sistema di Gestione della SSL.

A tale scopo la Società:

- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel Sistema di Gestione della SSL, individuare specifici programmi di formazione ed addestramento del personale e migliorare in generale le condizioni di SSL;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del Sistema di Gestione della SSL a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
- assicura un costante monitoraggio delle eventuali non conformità rilevate a fronte di

verifiche ispettive e visite di sorveglianza, al fine di intraprendere eventuali azioni correttive.

E.4.6 Il riesame

La Società, attraverso gli Esponenti Aziendali a ciò deputati in virtù delle disposizioni contenute nel Manuale SGSA, sottopone ad un riesame almeno annuale il SGSA, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Gli esiti di tale attività di riesame, in un'ottica di costante miglioramento del sistema adottato dalla Società, potranno determinare tra l'altro delle variazioni a:

- politiche e pianificazione degli obiettivi di cui ai precedenti paragrafi E.4.2 ;
- struttura organizzativa adottata dalla Società in tema di SSL;
- ogni altro elemento rilevante del Sistema di Gestione della SSL.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

E.4.7 I contratti di appalto

Nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto di somministrazione con posa in opera devono essere osservati i principi di seguito indicati.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza gli adempimenti previsti in capo al Datore di Lavoro committente, in conformità alle procedure aziendali, sono i seguenti:

- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- la messa a disposizione degli appaltatori di informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera. Il documento può essere eventualmente aggiornato all'atto della consegna delle aree.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui al Codice Appalti, sono osservati, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- la Società non ammette a negoziare operatori economici che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui al Codice Appalti e successive modifiche e integrazioni;
- nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, la Società è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

PARTE SPECIALE "F"**Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio****F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)**

La presente Parte Speciale "F" si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (di seguito i "Reati di Riciclaggio") introdotti nel corpus del D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 25-octies a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2007 (di seguito il "Decreto Antiriciclaggio"), nonché al reato di autoriciclaggio introdotto nel corpus del D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 25-octies dall'articolo 3 comma 5 della Legge 15 dicembre 2015, n. 186.

Si provvede a descrivere, di seguito, le singole fattispecie delittuose:

- *Ricettazione (art. 648 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da Euro 516 a Euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto sia di particolare tenuità.

- *Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio vietando, tra l'altro, l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Di seguito l'elenco dei principali strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti previsti dal Decreto Antiriciclaggio:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è pari o superiore a Euro 3.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (art. 49 del Decreto Antiriciclaggio);
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi (art. 15 e ss. del Decreto Antiriciclaggio);
3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e di registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" (art. 41 del Decreto Antiriciclaggio).

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 sono:

- 1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
 - banche;
 - Poste Italiane;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV).
- 2) i professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- 3) i revisori contabili;
- 4) altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
- recupero di crediti per conto terzi;
 - trasporto di denaro contante;
 - gestione di case da gioco;
 - offerta, attraverso Internet, di giochi, scommesse o concorsi con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, EF Solare Italia non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio. Ciò nonostante, va considerato che nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale si renda responsabile di uno dei Reati di Riciclaggio, l'art. 25-octies del Decreto potrebbe risultare suscettibile di applicazione anche per EF Solare Italia.

Per i Reati di Riciclaggio si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati, inoltre, potranno essere applicate all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)*

Il delitto è previsto dall'articolo 648-ter.1 cod. pen., in base al quale è punito con la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000 chi "avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Il secondo comma dell'art. 648-ter.1 cod. pen. prevede, inoltre, una circostanza attenuante che comporta l'applicazione della minor pena della reclusione da uno a quattro anni e la

multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il reato cd. fonte è un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (così determinando una diversificazione della pena a seconda della gravità del reato-fonte commesso).

La nuova fattispecie, pertanto, prevede e punisce una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto (non colposo), cerca di "ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa" del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo "in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative".

Costituiscono circostanze aggravanti:

- l'aver commesso tale reato con le modalità di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso: in tal caso troveranno applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648-ter.1 cod. pen.;
- l'aver commesso tale reato nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà – il fatto che il reo "si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto" (art. 648-ter.1, comma 6, cod. pen.).

Non è invece punibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 648-ter.1 cod.pen., l'autore del reato di autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati "alla mera utilizzazione o al godimento personale".

In caso di commissione del reato di autoriciclaggio - analogamente a quanto previsto in relazione ai Reati di Riciclaggio - si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Inoltre, in caso di condanna per il reato di autoriciclaggio, è prevista l'applicazione all'Ente delle misure interdittive di cui al secondo comma dell'art. 9 del Decreto per un periodo non superiore a due anni.

F.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "F" del Modello, le seguenti:

1. rapporti con Fornitori e Collaboratori/Intermediari (sia italiani sia esteri);

2. investimenti con controparti;
3. operazioni finanziarie con controparti;
4. gestione dei flussi finanziari (con controparti terze e con società del Gruppo);
5. attività di fatturazione infragruppo.

Nell'ambito delle aree a rischio, possono essere considerate strumentali alla commissione del reato:

6. la compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione (intendendosi a tal fine ricomprese le imposte dirette, le imposte sul valore aggiunto e le imposte regionali);
7. la predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
8. la liquidazione delle imposte.

F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Fornitori e Collaboratori/Intermediari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire la commissione dei Reati di Riciclaggio e del reato di autoriciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti del Gruppo e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Fornitori e i Collaboratori/Intermediari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alle rispettive attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure e i principi contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- Codice Etico;

- le procedure per la selezione di Collaboratori/Intermediari e fornitori;
- le procedure per la gestione delle attività finanziarie;
- le procedure per l'autorizzazione degli investimenti;
- le procedure in materia di approvvigionamenti (selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti);
- istruzioni operative per la redazione dei bilanci e delle relazioni periodiche;
- procedure relative alla gestione delle attività propedeutiche, connesse e successive agli adempimenti fiscali quali le procedure di ciclo attivo e passivo, le procedure sulle imposte dirette, la procedura sull'imposta sul valore aggiunto, etc.;
- procedure relative alla gestione della finanza e tesoreria, comprendenti, a titolo esemplificativo, la gestione dei depositi e conti corrente, la gestione dei pagamenti, etc..

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio gli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed i Fornitori e Collaboratori/Intermediari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, dovranno astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai sopra descritti Reati di Riciclaggio e di autoriciclaggio (ex art. 25-octies del Decreto).

Inoltre gli Esponenti Aziendali sono tenuti a:

1. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, frode o riciclaggio;
2. tenere un comportamento corretto e trasparente nei rapporti con terzi e provvedere, in relazione alle tipologie di contratto, ad una corretta acquisizione e adeguata archiviazione dei dati relativi a Fornitori anche stranieri (ivi inclusa la dichiarazione di compagine societaria);
3. prestare particolare attenzione ai pagamenti provenienti da o disposti in favore di istituti di credito esteri, soprattutto qualora gli stessi abbiano sede in "paradisi fiscali", così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. Agenzie delle Entrate, OCSE), nonché ai pagamenti provenienti da e disposti in favore di persone fisiche o giuridiche (i) che abbiano residenza o sede in "paradisi fiscali"; (ii) che abbiano residenza o sede in Paesi a rischio indicati nelle c.d. "Liste Paesi" o collegate al terrorismo così come riportato nelle c.d. "Liste Nominative" di cui alla Parte Speciale "C" del presente Modello;
4. non ricevere e non effettuare pagamenti attraverso l'utilizzo di strumenti anonimi, soprattutto per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

5. garantire la correttezza e tracciabilità dei pagamenti effettuati, assicurando che ogni pagamento trovi adeguata giustificazione contrattuale e costituisca il corrispettivo per una prestazione realmente ricevuta per sé o altra Società del Gruppo;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali (anche in relazione alla gestione di pagamenti infragruppo);
7. assicurare la corretta formazione e successiva tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e la corretta trasposizione dei relativi dati nelle dichiarazioni annuali e periodiche funzionali all'assolvimento delle imposte, garantendo altresì la corretta liquidazione delle stesse.

La Società, a sua volta, al fine di prevenire condotte che favoriscano la commissione dei reati in esame:

1. garantisce il rispetto della segregazione dei ruoli tra il soggetto responsabile: (i) della selezione dei Fornitori; (ii) dell'emissione dell'ordine di acquisto; (iii) dell'autorizzazione al pagamento;
2. con riguardo alla fatturazione infragruppo, impronta i rapporti con le altre Società del Gruppo EF Solare Italia alla massima integrità, trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e garantisce che i servizi resi tra le Società del Gruppo EF Solare Italia siano regolati contrattualmente congrue rispetto alle condizioni di mercato;
3. garantisce l'adozione di un adeguato sistema di deleghe e procure con riferimento alla gestione delle disposizioni di pagamento;
4. garantisce il rispetto della segregazione dei ruoli in relazione alla gestione dei conti correnti della Società e in particolare tra i soggetti responsabili: (i) dell'apertura e chiusura di un conto corrente; e (ii) dell'autorizzazione delle operazioni di movimentazione sul conto medesimo. Qualora al medesimo soggetto siano attribuiti entrambi i poteri, in conformità all'assetto di poteri vigente, la Società garantisce il rispetto di un adeguato sistema autorizzativo per il compimento di una o entrambe le attività
5. garantire il rispetto della segregazione dei ruoli in relazione alla gestione dei pagamenti e in particolare tra i soggetti responsabili: (i) della predisposizione delle disposizioni di pagamento; (ii) dell'autorizzazione a disporre il pagamento; (iii) della contabilizzazione del suddetto pagamento;
6. disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle scritture contabili, delle dichiarazioni di natura fiscale e della gestione dei pagamenti attraverso una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità nel rispetto del principio della segregazione dei ruoli;
7. garantisce il rispetto della segregazione dei ruoli tra i soggetti responsabili di (i) calcolo delle imposte; (ii) verifica sulla correttezza della relativa determinazione; (iii) predisposizione delle dichiarazioni fiscali; (iv) invio delle dichiarazioni alle Autorità competenti.

8. garantisce un'adeguata archiviazione e conservazione – laddove possibile in via digitale – dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte sottoscritte dai soggetti autorizzati ed inviati all'Amministrazione Finanziaria e di ogni altra documentazione contabile di cui sia necessaria la conservazione ai fini fiscali.

F.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

F.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle Aree a Rischio (come individuate nel paragrafo F.2), gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali:

- a) verificare, con particolare riferimento alle operazioni di importo rilevante - da considerare avuto riguardo alla tipologia del rapporto contrattuale da instaurare - l'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori e Collaboratori/Intermediari commerciali/finanziari e di ogni altra controparte contrattuale prima che venga instaurato il relativo rapporto. Con riferimento alle operazioni di merger & acquisition poste in essere con persone giuridiche – occorre acquisire informazioni circa (i) l'assetto proprietario della controparte fino all'ultimo beneficial owner, limitandolo alla catena di controllo, (ii) i legali rappresentanti ed i componenti del consiglio di amministrazione o organi equivalenti;
- b) verificare che le controparti contrattuali - con le quali vengano concluse operazioni di rilevante entità - non abbiano sede o residenza in "paradisi fiscali" così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. Agenzia delle Entrate, OCSE). In caso contrario, sarà necessario che le relative decisioni vengano valutate dalle Direzioni competenti; dell'esito di tale valutazione dovrà esserne data comunicazione tempestiva all'OdV. Resta comunque salva l'applicazione dei principi procedurali specifici di cui alla Parte Speciale "C" del presente Modello;
- c) verificare che le controparti contrattuali con sede in Italia con le quali EF Solare Italia addivenga per la prima volta alla stipulazione di un accordo contrattuale (o rispetto alle quali non sia stata effettuata mai alcuna verifica) e per le quali non sussistono caratteristiche di notorietà tali da non rendere utile alcun controllo (ad esempio in relazione ad Università, Ministeri, etc.), non abbiano alcun rapporto con associazioni di stampo criminale così come desumibile dalla documentazione richiesta in base alla legge (es. certificato antimafia) e che dovrà essere rilasciata e custodita ai sensi della successiva lett. e). Si procederà inoltre ad ulteriori accertamenti quando il tipo di operazione lo renda opportuno;
- d) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti;

- e) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata diversi da quelli ordinari e di quelli in uscita: tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es., paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo etc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- f) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, etc.) di terzi per importi complessivamente superiori a Euro 3.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- g) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, da conservare per un periodo di dieci anni, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti in Paesi qualificati come "paradisi fiscali" da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. Agenzia delle Entrate, OCSE) per importi superiori, complessivamente, a Euro 15.000;
- h) vigilare sulla correttezza della gestione della tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, etc.);
- i) non eseguire disposizioni di pagamento (i) in favore di soggetti che non siano correttamente identificabili; (ii) su conti correnti non indicati nel contratto, nell'ordine ovvero in altra documentazione condivisa con la controparte; (iii) in contanti (salvo quanto previsto in merito alla gestione della piccola cassa); (iv) su conti anonimi o cifrati.

I principi procedurali di cui sopra troveranno attuazione tenendo conto di quanto previsto dalle normative locali di volta in volta eventualmente applicabili.

PARTE SPECIALE "G"

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 171 bis L.A.)

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "G" qui di seguito indicate:

Certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle Firme Elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime, secondo quanto indicato all'art. 1 lett. g) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Codice dell'Amministrazione Digitale: il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

Credenziali: l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un *account* (generalmente *UserID* e *Password*).

Dati Informatici: qualunque rappresentazione di fatti, informazioni, o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Delitti in Violazione del Diritto d'Autore: i reati di cui all'art. 25-*nonies* del Decreto.

Delitti Informatici: i reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto.

Documento/i Informatico/i: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti secondo quanto indicato all'art. 1 lett. p) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un Documento Informatico o di un insieme di Documenti Informatici, secondo quanto indicato all'art. 1 lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Firma Elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica secondo quanto indicato all'art. 1 lett. q) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Firma Elettronica Qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in

modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, secondo quanto indicato all'art. 1 lett. r) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

L.A. o Legge sul Diritto d'Autore: la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore.

Password: sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo.

Peer to Peer: meccanismo di condivisione di contenuti digitali tramite una rete di *personal computer*, di regola utilizzati per scambio di *file* con contenuti audio, video, dati e *software*.

Postazione di Lavoro: postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.

Sicurezza Informatica: l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.

Sistemi Informativi: l'insieme della rete, dei sistemi, dei *data base* e delle applicazioni aziendali.

Spamming: invio di numerosi messaggi indesiderati, di regola attuato attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

Virus: programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

G.1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis del Decreto) E LA FATTISPECIE DI DELITTO IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE DI CUI ALL'ART. 171-BIS L.A. (art. 25-nonies del Decreto)

G.1.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ratificato ed eseguito la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, introducendo tra l'altro nel Decreto l'art. 24-bis relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati.

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione dei reati di cui all'art. 24-bis del Decreto.

- ***Falsità in documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.)***

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico pubblico o privato e avente efficacia probatoria.

In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o da chi risulta dalla firma (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti informatici aziendali contenenti gli importi dovuti dall'ente alla Pubblica Amministrazione (ad esempio in relazione al pagamento dei contributi previdenziali per i Dipendenti), la falsificazione di comunicati stampa o altra forma di comunicazione dovuta alle Autorità di Vigilanza.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico al fine di eseguire unicamente una copia (accesso abusivo in copiatura), o di visualizzare alcune informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di società concorrenti nell'ambito di una gara di appalto al fine di conoscere l'entità delle offerte presentate da queste ultime.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, fatto salvo il configurarsi di circostanze aggravanti, quali l'utilizzo di violenza su cose o persone o la distruzione o il danneggiamento di dati, informazioni o programmi quale conseguenza dell'accesso abusivo.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)**

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o

telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

Il legislatore ha introdotto tale reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici.

Per mezzo dell'art. 615-*quater* cod. pen., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *Password* o schede informatiche (quali *badge* o *smart card*).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-*quater* cod. pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Il reato potrebbe astrattamente configurarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della società riesca a procurarsi illecitamente la *Password* per accedere al sistema informatico della Procura presso cui siano registrati documenti informatici aventi efficacia probatoria in relazione ad un procedimento in cui sia coinvolta la società medesima, a prescindere dall'accesso abusivo a tale sistema informatico.

- ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* cod. pen.)***

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente di una società si procuri un *Virus* idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un *competitor* in una gara d'appalto al fine di impedirgli la trasmissione nei termini della propria offerta tecnico-commerciale.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca il corretto funzionamento di una centralina deputata al controllo delle emissioni prodotte da un impianto, al fine di celare l'illecito superamento dei limiti consentiti, il cui rispetto risulti necessario per il mantenimento dell'autorizzazione amministrativa.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, fatto salvo il configurarsi di circostanze aggravanti, come ad esempio nell'ipotesi in cui la condotta avvenga in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

- ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)***

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies cod. pen. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)***

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

Tale reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale dell'area amministrazione, su indicazioni provenienti dal vertice, danneggi i dati aziendali presenti sul proprio sistema come risultato dei processi di *business* allo scopo di produrre un bilancio falso.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, fatto salvo il configurarsi di circostanze aggravanti, come ad esempio nell'ipotesi in cui la condotta avvenga con violenza alla persona o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)***

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento dell'intero sistema si integrerà il delitto di

danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis cod. pen.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)***

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter cod. pen, quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

- ***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)***

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei Delitti Informatici sopra descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno del dato/informazioni/programma/sistema informatico o telematico, venga posta in essere nell'interesse o a vantaggio della Società.

Pertanto, nell'ambito della descrizione delle singole fattispecie criminose, si è tenuto conto di tale rilevante aspetto per l'elaborazione dei casi pratici proposti.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti Informatici, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, da 100 a 500 quote (e dunque - considerato che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società, tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1549 - da un minimo di circa Euro 26.000 ad un massimo di circa Euro 800.000) e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

dell'illecito.

G.1.2 La fattispecie di delitto in violazione del diritto d'autore di cui all'art. 171-bis l.a. (art. 25-novies del decreto)

Il reato in esame è stato introdotto nell'art. 171-*bis* della L. 22 aprile 1941, n. 633 dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e nell'art. 25-*novies* del Decreto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione di tale fattispecie di reato.

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*bis* L.A.)**

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo

specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati dei *software*, per scopi lavorativi, senza essere in possesso della relativa licenza d'uso.

* * * * *

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'ente nell'ipotesi di commissione dei Delitti in Violazione del Diritto d'Autore, ed in particolare in relazione alla fattispecie in esame, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria fino a 500 quote, e dunque fino ad un massimo di circa Euro 800.000, e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

G.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "G" del Modello, le seguenti:

1. tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
2. gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione ad esempio per quanto concerne l'invio di dati economico patrimoniali relativi ai Dipendenti e predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (ad esempio,, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, GSE, ecc.);
3. gestione e utilizzo di dati legati al *core business* della società (ad esempio per quanto concerne la gestione delle anagrafiche clienti, dei dati ambientali riferibili agli impianti o dei dati di misurazione dell'energia nonché la gestione dei sistemi informativi delle centrali di generazione e la gestione dei sistemi di telecontrollo e teleconduzione);
4. attività svolte da specialisti informatici (quali amministratori o operatori di sistema, programmatori, etc.) che implicino la gestione dei dati e informazioni di pertinenza aziendale, oppure di dati personali di Dipendenti o di terzi;
5. attività di rilascio dei dispositivi di Firma Digitale e rapporti con il Certificatore deputato al rilascio di certificati digitali e all'espletamento degli ulteriori servizi connessi al processo di Firma Digitale;
6. acquisto di beni (es. software e/o applicazioni) protetti da diritto d'autore.

La Società considera particolarmente rilevanti, nell'ambito delle suddette Aree a Rischio, le attività aziendali qui di seguito indicate:

- a) predisposizione di periodici programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio di tutte le risorse informatiche, siano esse aziendali (ad esempio in tema di gestione delle proprie credenziali, corretto utilizzo della Postazione di Lavoro, installazione di *software* non autorizzati, etc.), personali o di terzi;
- b) predisposizione, aggiornamento, attuazione e valutazione periodica di misure specifiche nell'ambito delle politiche e procedure aziendali in tema di *information technology* (ad esempio concernenti l'utilizzo delle dotazioni informatiche, la gestione delle abilitazioni al sistema informativo, la segregazione dei ruoli attraverso la predisposizione di diversi livelli autorizzativi alle applicazioni informatiche, etc.);
- c) predisposizione di adeguati strumenti tecnologici e di protezione fisica degli asset critici (controllo accessi, antintrusione, videosorveglianza) atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici o del delitto di cui all'art. 171-*bis* L.A.

(ad esempio in tema di tracciabilità degli accessi, installazione di *software* non autorizzati, determinazione di *standard* di sicurezza per l'accesso ai servizi *web*, controllo sugli accessi agli immobili aziendali, etc.).

G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Collaboratori/Intermediari e Fornitori) come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di EF Solare Italia– a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici ovvero del Delitto in Violazione del Diritto d'Autore di cui all'art. 171-*bis* L.A..

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV/CO e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. il Codice Etico;
2. le linee guida, le procedure e le istruzioni operative adottate da EF Solare Italia in tema di Sicurezza Informatica che riguardino, a titolo esemplificativo:
 - trattamento delle informazioni aziendali;
 - utilizzo delle dotazioni informatiche;
 - controllo degli accessi logici alle risorse informatiche;
 - *standard* di sicurezza per l'accesso ai servizi *web*;
 - gestione delle abilitazioni al sistema informativo;
 - applicazione del principio di segregazione dei ruoli;
 - sicurezza delle applicazioni informatiche;
 - gestione dei dispositivi di firma digitale.

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo G.4, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei

suddetti documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24-*bis* e art. 171-*bis* L.A. di cui all'art. 25-*nonies* del Decreto.

G.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate da EF Solare Italia, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo G.3.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e del Delitto in Violazione del Diritto d'Autore di cui all'art. 171-*bis* L.A. e, di conseguenza, di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società si impegna ad assolvere i seguenti adempimenti:

- 1) fornire ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione circa il corretto utilizzo dei Sistemi Informativi. A tal riguardo la Società riconosce che, in virtù della tipologia di condotte criminose di cui agli artt. 24-*bis* e 25-*nonies* del Decreto prese in esame dalla presente Parte Speciale e delle modalità con cui le medesime possono essere poste in essere, tali attività di formazione e informazione costituiscono un primo e fondamentale presidio avverso la commissione di tali fattispecie criminose e dunque si impegna in particolare a garantire che:
 - i Dipendenti, nonché gli altri soggetti – come ad esempio Collaboratori/Intermediari e Fornitori – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, vengano informati dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
 - vengano previste attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali e non, ivi incluso l'utilizzo di software e banche dati per il quale non si disponga di idoneo titolo autorizzativo;
 - venga sottoscritto dai *Collaboratori/Intermediari* e Fornitori – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e alla tutela delle risorse informatiche aziendali;
 - i Dipendenti, nonché gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, vengano informati sulla necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, in caso di allontanamento dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- 2) predisporre le politiche e procedure aziendali in tema di Sicurezza Informatica volte a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- protezione dell'integrità dei documenti elettronici al fine di prevenire modifiche non autorizzate;
 - corretta gestione delle Credenziali;
 - predisposizione di differenti livelli autorizzativi per l'accesso, l'utilizzo, gestione e manutenzione dei Sistemi Informativi aziendali in attuazione della c.d. segregazione dei ruoli;
 - utilizzazione di misure di protezione, fisiche e tecnologiche, per l'accesso ai sistemi aziendali ed il loro corretto utilizzo;
 - tracciabilità degli accessi informatici ai sistemi aziendali;
- 3) limitare l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti, impegnandosi a porre in essere attività volte a minimizzare la possibilità che vengano utilizzati *software* non approvati da EF Solare Italia e comunque per esigenze non connesse all'operatività aziendale;
- 4) effettuare, nel rispetto della normativa vigente, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali nonché potenziali vulnerabilità o carenze dei sistemi aziendali per la prevenzione dei reati in esame;
- 5) predisporre e mantenere specifici strumenti tecnologici (*software* e *hardware*) a protezione dei *server* e Sistemi Informativi aziendali idonei a prevenire i reati in esame, attraverso:
- l'impostazione delle Postazioni di Lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzate per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
 - la limitazione degli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
 - la protezione, alla luce delle risorse aziendali disponibili e dello stato di avanzamento della tecnica, di ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
 - la dotazione dei sistemi informatici di adeguato *software* firewall e antivirus, ed il relativo periodico aggiornamento, facendo in modo che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
 - qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, la protezione degli stessi attraverso adeguati sistemi di autenticazione e crittografia che impediscano a soggetti terzi, esterni a EF Solare Italia S.p.A., di collegarsi illecitamente alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;

- la presenza di un sistema di autenticazione e profilazione mediante l'utilizzo di Credenziali in grado di limitare l'uso delle funzionalità e delle risorse dei sistemi in relazione ai ruoli attribuiti ad ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori/Intermediari e Fornitori – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
 - a cancellazione degli account una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
 - l'individuazione dei software e delle banche dati installati dai singoli Esponenti Aziendali e la verifica della conformità del loro utilizzo alla Legge sul Diritto d'Autore (i.e. esistenza di idoneo titolo autorizzativo quale una licenza d'uso);
- 6) disciplinare le attività di identificazione dell'utente o altra fase del processo di emissione del certificato di Firma Digitale ove svolta direttamente dalla Società in virtù di specifiche convenzioni con Enti certificatori garantendo nel contempo che l'assegnazione dei dispositivi di Firma Digitale avvenga previa verifica della coerenza con il ruolo organizzativo del richiedente e dell'esistenza della relativa procura e che le assegnazioni vengano accuratamente registrate e monitorate.
- 7) In relazione all'acquisto di beni (es. software e/o applicazioni) protetti da diritto d'autore, prevedere:
- L'utilizzo di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione della controparte di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opere tutelate dal diritto d'autore e manlevare la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione;
 - Verificare in fase di ricezione di supporti contenenti programmi per elaboratore, banche di dati, ecc della presenza sugli stessi del contrassegno da parte delle autorità preposte alla vigilanza in materia di diritto d'autore, ovvero dell'esenzione dei supporti in questione da tale obbligo.

Fermi restando gli adempimenti posti a carico della Società, ciascun Esponente Aziendale (ivi compresi i lavoratori somministrati, gli stagisti ed i co.co.pro.) si impegna in ogni caso a:

- 1) non connettere ai sistemi informatici di EF Solare Italia, *personal computer*, periferiche, altre apparecchiature o installare *software* o banche dati senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- 2) non modificare la configurazione *software* e/o *hardware* di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previa espressa e debita autorizzazione;
- 3) non utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali *software* e/o *hardware* siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi

informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i *file* criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);

- 4) non ottenere da terzi Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali e/o di terze parti con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da EF Solare Italia;
- 5) non divulgare, cedere o condividere con personale interno e/o esterno ad EF Solare Italia proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale e/o di terze parti;
- 6) non accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- 7) non manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- 8) non sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere;
- 9) non comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a EF Solare Italia, qualunque informazione potenzialmente utile a forzare i controlli implementati sui sistemi informativi aziendali;
- 10) non mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare *e-mail* riportanti false generalità o inviare intenzionalmente *e-mail* contenenti *Virus* o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- 11) non effettuare pratiche di *Spamming* come pure ogni azione di risposta alle medesime;
- 12) non inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

PARTE SPECIALE "H"

Delitti di criminalità organizzata

DEFINIZIONI

Codice di Condotta: il "codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali" adottato con deliberazione dell'8 luglio 2010 – ARG/ com 104/10 e successive modifiche ed integrazioni.

Delitti Associativi: i delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis cod. pen..

Delitti di Criminalità Organizzata: i delitti di cui all'art. 24 ter del Decreto.

Reati Tributari: i reati previsti dal:

- a) D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205" ("**Decreto sulle Imposte Dirette ed IVA**");
- b) D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative" ("**TUA**");
- c) D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" ("**TULD**")

come meglio individuati al successivo paragrafo H.1.1.

H.1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24 ter del Decreto)

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24 *ter* sui Delitti di Criminalità Organizzata.

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 cod. pen. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 *bis* cod. pen. ("associazioni di tipo mafioso anche straniera");
- l'art. 416 *ter* cod. pen. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 cod. pen. ("sequestro di persona a scopo di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope");

- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Da un'analisi preliminare è emersa la scarsa riferibilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 416 *ter* e 630 del codice penale, l'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Si fornisce, pertanto, una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 24 *ter* del Decreto ritenute potenzialmente riferibili alla Società, vale a dire i Delitti Associativi previsti dagli artt. 416 e 416 *bis* cod. pen. i quali assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale"¹ ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

- ***Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)***

La condotta sanzionata dall'art. 416 cod. pen. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- 1) un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) l'indeterminatezza del programma criminoso;
- 3) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

¹ A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché: i) sia commesso in più di uno Stato; o ii) sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; o iii) sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o iv) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.)**

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le pene sono aumentate:

- per coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione;
- nel caso in cui l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito;
- allorché le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

H.1.1 LA RILEVANZA DI ALCUNI REATI-SCOPO

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del Delitto Associativo potrebbero essere commessi altri reati (i cd. reati-scopo), siano essi espressamente previsti dal Decreto oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

Viceversa, la Società ha ritenuto opportuno dare rilevanza ad alcune tipologie di reati d'impresa non previsti direttamente dal Decreto, ma che, in virtù delle condotte sanzionate, risultano, *prima facie*, potenzialmente configurabili, in relazione alla propria operatività, ovvero alcuni delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, i reati tributari e la cd. truffa contrattuale.

A) Delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione

In particolare, da un'analisi preliminare sono ritenuti *prima facie* rilevanti per la Società i seguenti reati:

- ***Estorsione (art. 629 cod. pen.)***

Tale articolo punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La fattispecie potrebbe ad esempio configurarsi nel caso di costrizione di un partecipante ad una gara a ritirare la propria partecipazione.

- ***Turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.)***

Tale articolo punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontani gli offerenti. Le pene si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

- ***Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.)***

Tale articolo punisce chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che gli derivano dai suddetti contratti conclusi con lo Stato, con un altro ente pubblico ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

B) I Reati Tributari

I Reati Tributari previsti dal Decreto sulle Imposte Dirette ed IVA, sono:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- Dichiarazione infedele (art. 4);
- Omessa dichiarazione (art. 5);
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 *bis*);
- Omesso versamento di IVA (art. 10 *ter*);
- Indebita compensazione (art. 10 *quater*);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

I Reati Tributarî previsti dal TULD ritenuti *prima facie* rilevanti per la Società sono:

- Reati di contrabbando (artt. 282 e ss.).

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata, esse possono essere di natura pecuniaria.

In particolare, si prevede - per i reati di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. - l'applicazione della sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Per alcune specifiche tipologie di reato è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e in particolare: (i) per i reati di cui all'art. 416, co° 6 c.p. (associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 "riduzione e mantenimento in schiavitù", 601 "tratta di persone" e 602 "acquisto e alienazione di schiavi", nonché all'articolo 12, comma 3-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e (ii) per il reato di associazioni di tipo mafioso anche straniere di cui all'art. 416-*bis* c.p. nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Pertanto - considerato che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1549 – le sanzioni applicabili variano da un minimo di circa Euro 77.000 ad un massimo di circa Euro 1.550.000.

Risultano inoltre applicabili sanzioni di natura interdittiva, previste per una durata non inferiore ad un anno.

H.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "H" del Modello, le seguenti:

- Con riferimento ai Delitti Associativi in generale:
 1. attività di qualificazione e selezione dei Fornitori in Italia e all'estero per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e, in generale, affidamento di attività in sub-appalto;
 2. attività di investimento con controparti in Italia ed all'estero;
 3. selezione degli intermediari, negoziazione, stipula e gestione dei contratti di intermediazione.
- con riferimento ai delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione precedentemente individuati:
 4. partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (ad esempio di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo;
- con riferimento ai Reati Tributarî:
 5. compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione (intendendosi a tal fine rilevanti le imposte dirette, le imposte sul valore aggiunto, le accise e i diritti doganali);
 6. predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
 7. liquidazione delle imposte;
 8. gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale definisce i comportamenti che i Destinatari di EF Solare Italia devono porre in essere nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di EF Solare Italia – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti di Criminalità Organizzata.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'OdV/CO ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla attività aziendale oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alle rispettive attività – devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e i principi contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- 1) codice etico;
- 2) procedure per la selezione e assunzione del personale;
- 3) regolamenti e procedure adottate da EF Solare Italia in tema di selezione e scelta dei Fornitori, Collaboratori e Intermediari;
- 4) istruzioni operative per la redazione dei bilanci e delle relazioni;
- 5) ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in EF Solare Italia;
- 6) procedure relative alla gestione delle attività propedeutiche, connesse e successive agli adempimenti fiscali quali le procedure di ciclo attivo e passivo, le procedure sulle imposte dirette.

Accanto al rispetto delle regole di comportamento contenute nei documenti organizzativi summenzionati, la presente Parte Speciale dispone a carico degli Esponenti Aziendali, dei Fornitori e dei Collaboratori/Intermediari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo EF Solare Italia nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai principi generali di condotta di seguito individuati:

- a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Delitti di Criminalità Organizzata;
- b) astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle descritte nella presente Parte

Speciale, possano potenzialmente diventarlo;

- c) agire in conformità di regole di trasparenza nella selezione del personale, sulla base di criteri che tengano tra l'altro in considerazione la necessità di prevenire il rischio di infiltrazione criminale;
- d) provvedere, in considerazione delle specifiche tipologie di contratto, ad una corretta acquisizione dei dati relativi a Fornitori, Collaboratori e Intermediari anche stranieri e gestire il relativo rapporto contrattuale nel rispetto della normativa applicabile;
- e) astenersi dal porre in essere comportamenti idonei a violare il principio della libera concorrenza nel contesto di partecipazione a gare nei pubblici incanti o licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della forza, promesse di liberalità o altri mezzi fraudolenti;
- f) assicurare la corretta formazione e successiva tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e la corretta trasposizione dei relativi dati nelle dichiarazioni annuali e periodiche funzionali all'assolvimento delle imposte, garantendo altresì la tempestiva liquidazione delle medesime;
- g) astenersi dal compimento di qualsiasi atto idoneo a sottrarre i prodotti importati e destinati ad essere utilizzati nella produzione di energia elettrica (o comunque destinati a finalità produttive) al pagamento delle accise, dei diritti doganali e di ogni altra imposta applicabile o comunque idoneo ad ostacolare l'accertamento e la liquidazione di quanto dovuto all'amministrazione finanziaria ai fini fiscali;
- h) nell'ambito dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tenere un comportamento improntato ai principi di correttezza, trasparenza, buona fede e professionalità.

H.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dalla Società, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, in aggiunta a quanto prescritto nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente capitolo H.3:

- 1) La Società utilizza costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:
 - professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - parità di trattamento;
 - affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, la Società assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente (compresi i dirigenti) prima dell'assunzione i seguenti documenti:

- casellario giudiziario;
 - certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.
- 2) la Società si impegna a fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi per la prevenzione delle infiltrazioni criminali stipulati con le Autorità competenti.
- 3) Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i Fornitori, collaboratori e Intermediari, la Società, attua efficacemente i regolamenti e le procedure aziendali volti a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità economicità e rispetto dei principi comunitari a tutela della concorrenza, fermo restando il possesso dei requisiti di legalità ed inoltre assicura che:
- le Vendor list costituite sulla base delle procedure di qualificazione dei Fornitori che svolgono la propria attività nell'ambito dei comparti qualificati siano sottoposte a costante monitoraggio e conseguente aggiornamento, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti accertati durante il procedimento per l'ammissione al sistema di qualificazione;
 - il processo di approvvigionamento sia generalmente regolato dal principio della segregazione dei ruoli anche nell'ipotesi in cui si ricorra ad una procedura di affidamento semplificata.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e, conseguentemente, prevenire eventuali infiltrazioni criminali, la Società inserisce nei contratti stipulati con i propri fornitori, collaboratori e intermediari, a pena di nullità assoluta, una clausola che vincoli i medesimi al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dunque, tra l'altro, a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alla relativa commessa;
 - effettuare ogni movimento finanziario relativo alla suddetta commessa utilizzando tali conti correnti dedicati ed esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a pena di risoluzione del contratto;
 - far confluire su tali conti corrente dedicati i pagamenti destinati ai Fornitori, Collaboratori e Intermediari in relazione alla suddetta commessa, anche se l'importo loro pagato non sia totalmente riferibile all'esecuzione della medesima; i suddetti pagamenti dovranno anch'essi avvenire con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 4) La Società inoltre:

- obbliga gli appaltatori e, per il loro tramite, i rispettivi subappaltatori e subcontraenti, ad informare EF Solare Italia e la Prefettura ufficio del Governo territorialmente competente dell'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - prevede che il mancato rispetto da parte dell'appaltatore e, per il loro tramite, i rispettivi subappaltatori e subcontraenti, degli obblighi di cui al presente capitolo costituisca un'ipotesi di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ..
- 5) Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico degli Esponenti Aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:
- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore e alle Autorità di Pubblica Sicurezza procedendo alle eventuali denunce del caso;
 - ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso;
 - i responsabili delle singole Unità Produttive, sulla base di regole stabilite dal management aziendale, garantiscono che venga attuata un'adeguata vigilanza all'interno delle Unità Produttive, tale da consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone o mezzi autorizzati;
 - i responsabili delle singole unità Produttive, anche in virtù di eventuali segnalazioni ricevute, devono valutare l'opportunità di realizzare e rendere operanti sistemi informatici e di videosorveglianza idonei ad assicurare la registrazione di ciascun ingresso nelle aree aziendali, sempre nel rispetto della normativa a tutela della privacy.

È in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, di segnalare all'ODV/CO qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza e un pieno supporto a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia.

- 6) Con riferimento al comportamento da tenere in relazione alla partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri, si effettua un richiamo ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale A del presente Modello relativa ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

- 7) Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali, anche in relazione alle attività svolte per le altre società del Gruppo EF Solare Italia, la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali – nell'ambito delle rispettive competenze - predispongano e custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione, occultamento e/o manomissione.
- 8) A tal fine la Società:
- disciplina l'interazione tra tutte le figure aziendali coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
 - disciplina il coordinamento delle funzioni interne con eventuali Fornitori coinvolti nella redazione delle suddette scritture o comunque le cui attività assumano rilevanza in relazione al contenuto delle scritture contabili;
 - attua un regolare monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile.
- 9) La Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, garantisce altresì l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:
- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
 - verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
 - verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.
- 10) La Società assicura altresì che i soggetti preposti ad intrattenere rapporti con l'amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza per le questioni concernenti l'accertamento e la liquidazione delle imposte effettuino l'attività di reporting periodico e quella che si renda necessaria in virtù di circostanze contingenti al fine di garantire ai soggetti muniti dei necessari poteri la possibilità di intraprendere le necessarie attività correttive, a titolo esemplificativo, in relazione alle modalità di conteggio degli acconti, applicabilità del regime delle esenzioni o agevolazioni, tempestività dei pagamenti.

In aggiunta a quanto stabilito ai precedenti punti da 6) a 8), si rinvia in ogni caso ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale B del presente Modello relativa ai reati societari.

In considerazione della rilevanza, quali reati-scopo dei Delitti Associativi, di tutti i reati già

previsti dal Decreto, in aggiunta ai principi procedurali di cui al presente capitolo H.4. è fatto obbligo agli Esponenti Aziendali di adempiere altresì ai principi e regole di condotta previsti in tutte le altre Parti Speciali del Modello anche al fine di prevenire ed impedire il compimento dei suddetti Delitti Associativi.

PARTE SPECIALE "I"

Reati ambientali

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "I" qui di seguito indicate:

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle meteoriche di dilavamento;

Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia rischio (CSR).

Cod. Amb. o Codice dell'Ambiente: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

Commerciante di Rifiuti: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere Rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei Rifiuti.

CER: codice di identificazione dei Rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti istituito con Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione.

CSR: concentrazioni soglia di rischio.

Deposito Temporaneo: il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.

Detentore di Rifiuti: il Produttore di Rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Discarica: area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale

definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" richiamato dall'art. 182 Cod. Amb.).

Gestione di Rifiuti: le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante di Rifiuti o Intermediario.

Habitat: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali (definizione di cui all'art.1 lett. b) della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

Intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei Rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei Rifiuti.

Lista rossa IUCN: la lista delle specie animali in via di estinzione predisposta da International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources.

Miscelazione di Rifiuti: mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi differenti codici identificativi e/o differenti caratteristiche di pericolosità.

Produttore di Rifiuti: il soggetto la cui attività produce Rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti Rifiuti.

Reati Ambientali: i reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto.

Rifiuto: qualsiasi sostanza o oggetto di cui il Detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto Pericoloso: rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

SIC: Siti di Importanza Comunitaria individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Sistema di Gestione Ambientale o SGA: il sistema che, ai sensi di una norma riconosciuta a livello internazionale (per le Società del Gruppo EF Solare Italia il riferimento è alla norma ISO 14001:2004), riguarda la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale.

SISTRI: il sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti, di cui all'art. 188 bis comma 2, lett. a) del Cod. Amb., istituito ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009.

Valori limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati.

ZPS: Zone di Protezione Speciale individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.

I.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-undecies, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

1. cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.);
2. la distruzione o il deterioramento di Habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.);
3. lo Scarico illecito di Acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.), la violazione del divieto di Scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 Cod. Amb.) e lo Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.);
4. la gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 lett. a) Cod. Amb.), la realizzazione e gestione non autorizzata di Discarica (art. 256 comma 3 Cod. Amb.), la miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.) ed il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
5. l'omessa Bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
6. la falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 Cod. Amb.);
7. il traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
8. le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2 Cod. Amb.);
9. l'indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6 Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260-bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);
10. la violazione dei Valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 Cod. Amb.);

11. i reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992);
12. la violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono (art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
13. l'inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui all'art. 256, comma 6, primo periodo del Cod. Amb (punto 4) e a agli art. 1, comma 1 e 2, art. 2, comma 1 e 2, art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992 (punto 11).

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

I nuovi reati ambientali introdotti nel suddetto articolo del D.Lgs. 231/01 sono il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; i delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.), prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote. La legge prevede inoltre che per i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale si applichino, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 231/01, stabilendo una durata massima di 1 anno in relazione al delitto di inquinamento.

Si fornisce, pertanto, una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del Decreto ritenute prima facie rilevanti per la Società.

A) CODICE PENALE

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p. introdotto dalla L. 68/2015)**

L'articolo punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p. introdotto dalla L. 68/2015)**

L'articolo punisce, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 – quinquies c.p. introdotto dalla L. 68/2015)**

L'articolo prevede che se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p. introdotto dalla L. 68/2015)**

L'articolo punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.)**

L'art. 727-bis cod.pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè la condotta:

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis cod.pen., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)**

L'art. 733-bis cod.pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un Habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di

conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis cod.pen. per "Habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi Habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi Habitat naturale o un Habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437/CE».

B) CODICE DELL'AMBIENTE

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 137 Cod. Amb.**

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

a) Scarico di Acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di Acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

b) Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

L'art. 137, comma 5, Cod. Amb. prevede l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di Acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

c) violazione del divieto di Scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

All' art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di Scarico sul suolo, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

d) violazione del divieto di Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo Scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.**

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato della raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti che potrebbe pertanto integrare un'ipotesi di "concorso colposo in reato doloso".

b) gestione di Discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo dell'art. 256 Cod. Amb. punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di Discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- (a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- (b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- (c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod. Amb.**

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della Bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa Bonifica del sito inquinato;
- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb.

a) omessa Bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla Bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) la mancata Bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, ove: a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle CSR, che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata Bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che *«la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di Bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la Bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di Bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la Bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257»* (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 13 aprile 2010), n. 22006).

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb..

b) mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata

comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

In tal caso, diversamente dal reato di omessa Bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb. - Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti**

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti**

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb., sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al

recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 260 bis Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti**

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i Valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei Valori limite di

qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Fattispecie di reato di cui alla L.n. 549/1993**

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

- **Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007**

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causino lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato se da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di circa Euro 1.250.000.

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25-undecies comma 7 del Decreto, solo per determinate fattispecie di reato (ad es. lo Scarico di Acque reflue industriali, la Discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Cod. Amb.) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi di cui all'art. 8 del D. Lgs. 202/2007.

1.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "I" del Modello, le seguenti:

1. esercizio di impianti e infrastrutture correlate.

In relazione alle Aree a Rischio summenzionate, le attività ritenute più sensibili risultano

essere, ai fini della presente Parte Speciale "I" quelle qui di seguito indicate:

- a) valutazione di impatto ambientale, richiesta e successiva gestione di provvedimenti autorizzativi per ampliamento ovvero variazione al progetto di impianti e infrastrutture correlate;
- b) gestione delle emergenze e degli eventi accidentali;
- c) classificazione e gestione dei Rifiuti;
- d) affidamento in appalto delle attività di gestione dei Rifiuti (intermediazione, trasporto e recupero/smaltimento) e controlli sul corretto espletamento del relativo incarico;
- e) gestione dei Depositi Temporanei;
- f) gestione dei terreni di pertinenza delle unità produttive
- g) dismissione delle apparecchiature dannose per l'ambiente.

I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale "I" definisce i comportamenti che i Destinatari devono porre in essere nell'espletamento delle attività sensibili nell'ambito delle Aree a Rischio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di far sì che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di EF Solare Italia – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella Parte Speciale stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'OdV/CO ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alle rispettive attività – devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e i principi contenuti, a titolo esemplificativo nei seguenti documenti:

- 1) codice etico;
- 2) regolamenti e procedure adottate da EF Solare Italia in tema di qualificazione e approvvigionamento dei Fornitori;
- 3) linee guida, procedure ed istruzioni operative concernenti l'esercizio degli impianti e delle infrastrutture correlate (ad esempio in relazione alla identificazione, descrizione e valutazione di tutti gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte).

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo capitolo I.4, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei suddetti documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati Ambientali.

I.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-undecies, il Gruppo EF Solare Italia ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale "I".

Ciascun Esponente Aziendale si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente. La Società individua gli adempimenti essenziali affinché sia garantita la:

- i. definizione della politica ambientale, volta a definire gli impegni generali assunti a tutela dell'ambiente;
- ii. identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- iii. fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nella politica di cui al punto i) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi di attribuzione delle rispettive responsabilità e assegnazione delle risorse necessarie;
- iv. sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione;
- v. attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione;
- vi. attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- vii. effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione aziendale nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

Pertanto, la Società ha deciso di adottare una Parte Speciale relativa ai reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto per la cui predisposizione si è tenuto conto in linea generale dei principi di cui ai precedenti punti da i) a vii).

Fermo restando che l'attuazione degli anzidetti principi, così come la disciplina dei collegamenti funzionali e operativi tra le strutture organizzative della Società e le responsabilità definite, sono contenuti i specifici documenti aziendali, si provvede qui di seguito a descrivere gli aspetti più rilevanti del sistema di gestione ambientale che, come anzidetto, è adottato dalla totalità delle unità produttive della Società ed i cui principi costituiscono comunque i criteri ispiratori della presente Parte Speciale.

A) La politica aziendale in tema ambientale

La politica aziendale adottata in tema ambientale deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica indica gli obiettivi strategici ed i principi di azione a tutela dell'ambiente che comprendono tra l'altro:

- l'impegno a garantire l'osservanza della normativa vigente in materia ambientale;
- l'impegno al miglioramento continuo delle attività, dei processi e dei comportamenti in materia ambientale;
- l'impegno a prevenire e ridurre i rischi di impatto sull'ambiente, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali;
- l'impegno a responsabilizzare l'intera organizzazione aziendale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, rispetto ad ogni attività relativa al Sistema di Gestione Ambientale.

B) Il processo di pianificazione

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al precedente paragrafo A, la Società, nell'ambito del processo di pianificazione, provvede alla:

- Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali

A tal riguardo la Società individua e valuta tutti gli aspetti ambientali delle proprie attività (es. emissioni in atmosfera, scarichi in acqua e nelle reti fognarie, gestione dei rifiuti, etc.) con riferimento agli aspetti generati nelle diverse condizioni (es. condizioni normali, manutenzione ordinaria e straordinaria, situazioni incidentali o di emergenza, etc.) al fine di determinare quelli che hanno o possano avere un impatto significativo sull'ambiente.

La Società potrà prevedere che gli aspetti identificati vengano elencati in un documento (il cd. registro degli aspetti ambientali) oggetto di periodico aggiornamento.

Individuazione delle prescrizioni di legge

La Società identifica e registra le prescrizioni di legge e similari, nonché gli impegni assunti dalla stessa e ne verifica costantemente la corretta applicazione.

- Determinazione degli obiettivi e dei relativi programmi di attuazione

La Società, coerentemente con quanto stabilito dalla politica ambientale, persegue obiettivi ambientali concernenti, a titolo esemplificativo: i) la riduzione dei rischi del verificarsi di eventi suscettibili di determinare conseguenze negative sotto il profilo ambientale; ii) la riduzione degli impatti individuati sulle varie componenti dell'ambiente; iii) la riduzione dei Rifiuti prodotti; iv) la promozione di pratiche ambientali sostenibili presso Fornitori e appaltatori; v) la definizione di procedure di emergenza ambientale per il contenimento degli effetti in caso di incidenti; vi) la formazione sulle tematiche ambientali.

Una volta stabiliti gli obiettivi, la Società definisce un programma al fine di garantirne il conseguimento. Tale programma dovrà includere l'individuazione di responsabilità, mezzi e tempistiche per il raggiungimento degli obiettivi.

C) Informazione, formazione, definizione e conservazione della documentazione ambientale

- Informazione e formazione

La Società identifica ed attua misure idonee affinché il personale, ai diversi livelli e in ragione dell'attività svolta:

- sia consapevole dell'importanza del rispetto della politica e degli obiettivi ambientali;
- conosca le interazioni con l'ambiente legate alla propria attività ed i vantaggi ambientali connessi al buon operare;
- comprenda e condivida le esigenze dettate dall'adozione del Sistema di Gestione Ambientale in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità all'interno della Società;
- conosca le conseguenze ambientali derivanti da eventuali deviazioni dalle procedure operative approvate;
- abbia una conoscenza adeguata, ciascuno in relazione alle rispettive mansioni, della normativa rilevante in materia ambientale, anche con riferimento all'applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

- Definizione e conservazione della documentazione ambientale

La Società provvede ad adottare procedure ed istruzioni operative che prevedano, a titolo esemplificativo:

- la definizione formale dei compiti e delle responsabilità in materia ambientale;
- l'identificazione, valutazione e controllo degli aspetti ambientali rilevanti;
- l'identificazione e registrazioni delle prescrizioni di legge applicabili in materia ambientale;
- la gestione delle emergenze e degli eventi accidentali;
- la gestione degli appalti d'opera e servizi;
- il controllo delle attività aziendali, incluse le operazioni di manutenzione e verifica di attrezzature e strumentazioni;
- per la gestione dei Rifiuti, degli scarichi e delle emissioni in atmosfera.

In relazione alle suddette procedure ed istruzioni operative, la Società ne assicura una corretta archiviazione e disponibilità nei luoghi dove si svolgono le funzioni e operazioni essenziali della gestione ambientale e inibisce l'uso di documentazione superata.

D) L'attività di monitoraggio

È compito della Società sorvegliare sistematicamente la conformità della propria azione alle esigenze stabilite dalla politica e programma ambientale, nonché alle prescrizioni legali, alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità amministrative ed agli impegni derivanti da accordi liberamente sottoscritti o ad eventuali standard adottati.

Ciascun Esponente Aziendale è tenuto proattivamente a dare il proprio contributo per l'individuazione di eventuali "non conformità" (i.e. non conformità normativa, non corretta valutazione degli aspetti, responsabilità non chiaramente definite, carenza di addestramento, etc.).

La Società pianifica ed esegue audit di conformità al sistema di gestione ambientale; e, in caso di verifica di non conformità, è tenuta ad accertarne, nel più breve tempo possibile, le cause, stabilire un piano per attuare interventi correttivi e, se del caso, avviare azioni preventive adeguate.

Le azioni preventive e correttive devono essere monitorate fino al loro compimento.

E) Il riesame

La Società sottopone ad un riesame periodico il suddetto sistema, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Gli esiti di tale attività di riesame potranno determinare tra l'altro delle variazioni a:

- politiche e pianificazione degli obiettivi di cui ai precedenti paragrafi A) e B);
- struttura organizzativa adottata dalla Società in tema di sistema gestione ambientale;
- ogni altro elemento rilevante del Sistema di Gestione Ambientale.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

* * *

Fermo restando il completo richiamo di tale Parte Speciale al Sistema di Gestione Ambientale, i cui aspetti più rilevanti sono stati finora descritti, si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici volti a prevenire la commissione dei Reati Ambientali.

A) In relazione alla valutazione di impatto ambientale e alla richiesta e successiva gestione di provvedimenti autorizzativi, la Società:

- 1) nell'ambito delle attività di progettazione:

- a) effettua i necessari studi di impatto ambientale che, basandosi su un approccio prudenziale, analizzano i rischi - anche solo potenziali - sull'ambiente e identificano i presidi idonei a prevenirli e/o limitare quanto più possibile l'impatto medesimo;
 - b) nelle fasi di studio e valutazione di impatto ambientale, coinvolge professionisti, autorità amministrative locali e, qualora ritenuto opportuno in relazione al caso specifico, le associazioni ambientaliste e le comunità locali – il tutto sempre nel rispetto dei principi di cui al Codice Etico – al fine di trattare in modo quanto più esaustivo possibile ogni aspetto ambientale che potrebbe interessare la costruzione e la successiva gestione dell'opera realizzata;
 - c) assicura che la trattazione degli aspetti ambientali in sede di conferenza di servizi e la gestione dell'iter autorizzativo sia gestita da soggetti specificamente delegati o subdelegati a tali attività;
- 2) nell'ambito delle attività di costruzione e dismissione:
- a) predispone la documentazione che si renda necessaria al fine di prevedere una chiara descrizione e suddivisione dei ruoli e delle responsabilità (anche in capo ai Fornitori), disciplinando gli aspetti inerenti la tutela dell'ambiente e disponendo controlli sull'effettiva attuazione degli stessi da parte dei Fornitori;
 - b) assicura che tale documentazione venga predisposta tenendo in considerazione le caratteristiche ambientali specifiche del territorio in cui verrà costruita l'opera;
 - c) prevede controlli e verifiche periodiche sull'osservanza delle prescrizioni formulate dall'autorità che ha concesso l'autorizzazione all'apertura del cantiere;
- 3) nell'ambito delle attività di esercizio:
- a) trasmette periodicamente ovvero mette a disposizione delle competenti autorità – sulla base della disciplina applicabile - i dati ambientali rilevati al fine di consentirne il costante controllo;
 - b) effettua e aggiorna periodicamente - attraverso gli strumenti dedicati (quali, a titolo esemplificativo, la cd. "reportistica ambientale annuale" ovvero il cd. "global reporting initiative") - il censimento delle informazioni collegate alle tematiche sulla biodiversità, quali, ad esempio, consistenze e vincoli delle aree protette (SIC e ZPS), delle aree ad alto valore per la biodiversità, delle specie protette (es. lista rossa IUCN) situate all'interno o in prossimità degli impianti e relativi progetti di tutela (ove previsti);
 - c) riserva attenzione alle segnalazioni di impatti negativi delle proprie installazioni e si rende disponibile per accertamenti e valutazioni e, nel caso, per la sperimentazione e l'eventuale adozione di misure di mitigazione;

- d) ricerca nuove soluzioni tecnologiche e scientifiche per minimizzare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente delle sue attività sempre nel rispetto degli altri interessi generali che EF Solare Italia è chiamata a rispettare (es. sicurezza e continuità del servizio elettrico, mantenimento in efficienza del sistema elettrico, suo adeguamento alle necessità produttive e di consumo del Paese, parità di accesso alla rete per gli operatori del settore);
- e) permette, sulla base di programmi scientifici concordati con istituti e associazioni di comprovata affidabilità, l'utilizzo dei propri impianti per finalità di tutela, monitoraggio e incremento della biodiversità, nei limiti della sicurezza degli impianti medesimi e del servizio elettrico.

B) In relazione alla gestione delle autorizzazioni amministrative rilasciate con riferimento agli scarichi (tenuto conto altresì dei controlli sul rispetto dei limiti e delle prescrizioni ivi previste), la Società:

- 1) adotta una gestione degli scarichi nel rispetto delle prescrizioni normative;
- 2) verifica che siano disponibili le mappe degli scarichi e che in relazione alle stesse siano posti in essere controlli periodici sul possesso delle autorizzazioni e sulla loro vigenza;
- 3) adotta procedure che definiscono ruoli, responsabilità e attività di controllo (gestionali e analitici) sul rispetto dei limiti e delle altre prescrizioni autorizzative, nonché le azioni da intraprendere in caso di criticità (es. malfunzionamento dei sistemi di controllo o superamento dei limiti consentiti, etc.);
- 4) effettua la (o vigila sull'effettuazione da parte di terzi della) registrazione e conseguente conservazione di tali controlli.

C) In relazione alla gestione delle emergenze e degli eventi accidentali, la Società:

- 1) prevede specifiche procedure per la gestione di eventi potenzialmente in grado di contaminare i siti o per la gestione di Bonifiche di siti già contaminati, le quali regolino in particolare:
 - a) la determinazione dei ruoli e delle responsabilità, nonché delle attività e delle modalità di comunicazione di tali eventi alle autorità competenti;
 - b) controlli sulla corretta esecuzione delle attività previste nel progetto di Bonifica;
 - c) la richiesta, l'ottenimento e la conservazione del certificato di avvenuta Bonifica o dell'autocertificazione relativa ai siti inferiori ai 1000 mq;
 - d) il riesame periodico e l'eventuale revisione della stessa procedura a valle del verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza;

D) In relazione alla classificazione e Gestione dei Rifiuti, la Società:

- 1) adotta una gestione dei Rifiuti nel rispetto delle prescrizioni normative e orientata alla diminuzione della produzione, al recupero degli stessi;
- 2) definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla Gestione delle diverse tipologie Rifiuti;
- 3) provvede alla classificazione dei Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e a tal fine:
 - a) prevede linee guida/procedure che contengano indicazioni per la corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti e il controllo dei relativi certificati di analisi, la valutazione delle evidenze riportate, la conservazione della relativa documentazione;
 - b) informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di Rifiuti;
- 4) garantisce che ogni unità produttiva di Rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei Rifiuti). A tal fine provvede a riportare in apposite procedure e istruzioni operative²:
 - a) le istruzioni per la tenuta e l'archiviazione del registro di carico scarico e del formulario di identificazione;
 - b) i controlli sulla restituzione della IV copia del formulario di identificazione controfirmato e datato;
 - c) in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale, le indicazioni per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
 - d) i controlli periodici sulla correttezza dei suddetti documenti connessi alla Gestione dei Rifiuti;
 - e) la segnalazione da effettuare alle direzioni competenti e all'Organismo di Vigilanza su eventuali anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati;
- 5) garantisce che ogni unità produttiva iscritta al SISTRI gestisca i Rifiuti nel pieno rispetto della normativa relativa al sistema di controllo della tracciabilità e immetta nel sistema SISTRI informazioni corrette e veritiere. A tal fine adotta specifiche procedure che regolino³:

² I principi di cui al presente punto 4 si applicano alle unità produttive della Società che non siano iscritte al SISTRI oltreché alle unità produttive iscritte al SISTRI fino a quando il medesimo diverrà operativo.

³ I principi di cui al presente punto 5 si applicano alle unità produttive che siano iscritte al SISTRI, una volta che il medesimo diventerà operativo.

- a) l'utilizzo delle credenziali di accesso al SISTRI, nominando uno o più soggetti responsabili della custodia delle password e dell'inserimento dei dati relativi ai Rifiuti;
 - b) i criteri e le modalità di inserimento dei dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, nonché in relazione ai certificati da registrare nel sistema di tracciabilità dei Rifiuti;
 - c) la trasmissione dei dati relativi ai Rifiuti prodotti ai soggetti responsabili dell'inserimento dei dati nel SISTRI;
 - d) i controlli sulla corretta compilazione dei Registri cronologici e della scheda di movimentazione SISTRI nonché verifiche periodiche sul rilascio degli stessi ai trasportatori;
 - e) la segnalazione da effettuare alle direzioni competenti e all'Organismo di Vigilanza su eventuali anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati;
- 6) garantisce che le procedure aziendali relative alla Gestione dei Rifiuti siano sottoposte ad un costante monitoraggio al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti anche in ragione di interventi normativi in materia ambientale;
- 7) vigila sulla corretta Gestione dei Rifiuti, anche laddove affidati a terzi o da questi prodotti, segnalando eventuali irregolarità alle direzioni competenti.

E) In relazione all'affidamento in appalto delle attività di Gestione dei Rifiuti (intermediazione, trasporto e recupero/smaltimento) e controlli sul corretto espletamento del relativo incarico, la Società:

- 1) affida le attività di intermediazione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali e di quelle relative alla qualificazione dei Fornitori. A tal riguardo, in particolare assicura che:
- a) i requisiti dei soggetti inseriti nel comparto delle imprese qualificate che svolgano attività di Gestione di Rifiuti, siano sottoposti a monitoraggio e aggiornamento;
 - b) in sede di affidamento e nel corso dell'esecuzione delle attività di smaltimento o recupero di Rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (i) la validità dell'autorizzazione; (ii) la tipologia e la quantità di Rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione; (iii) la tipologia di attività di smaltimento o recupero per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione; (iv) la localizzazione dell'impianto;
 - c) in fase di affidamento e nel corso dell'esecuzione delle attività di trasporto di Rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (i) la validità e la tipologia

dell'iscrizione all'Albo; (ii) la tipologia e la targa dei mezzi; (iii) i codici CER autorizzati;

- 2) prevede specifiche procedure per l'eventuale spedizione di Rifiuti verso destinazioni estere.
- 3) vigila sulla corretta Gestione dei Rifiuti prevedendo che le Unità operative segnalino eventuali irregolarità alle direzioni competenti, al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale, oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità.

F) In relazione alla gestione dei Depositi Temporanei, la Società:

- 1) prevede specifiche linee guida / procedure idonee a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei Rifiuti ed in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali tempo per tempo vigenti. In particolare assicura che:
 - a) il Deposito Temporaneo venga effettuato per tipologie omogenee di Rifiuti e nel rispetto delle relative norme di legge;
 - b) che siano adottati presidi – anche attraverso l'utilizzo di sistemi operativi ad hoc - idonei a garantire il costante monitoraggio dei Rifiuti depositati ed il periodico trasferimento dei medesimi – nei limiti prescritti - presso impianti di smaltimento o recupero.

G) In relazione alla gestione dei terreni ed immobili di pertinenza delle unità produttive, la Società:

- 1) garantisce la gestione di eventi critici o segnalazioni e adotta tutti i presidi necessari ad attuare la risoluzione delle problematiche segnalate anche attraverso le strutture aziendali competenti.

H) In relazione alla gestione e dismissione delle apparecchiature che disperdano sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, la Società:

- 1) adotta, tenendo anche conto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, tutti i presidi necessari ad attuare la progressiva riduzione, fino alla definitiva cessazione, delle produzioni e dei consumi delle sostanze in questione.

I) In relazione alla misurazione e monitoraggio delle emissioni in atmosfera, la Società:

- 1) prevede specifiche procedure relative alle emissioni in atmosfera che contemplino:
 - a) la registrazione dei valori delle emissioni, di quanto previsto dalle autorizzazioni per la realizzazione e per l'esercizio dell'impianto, dei valori meteorologici e dei valori registrati dalle reti di rilevamento della qualità dell'aria, laddove

disponibili, affinché sia costantemente monitorato il livello di qualità dell'aria e l'osservanza dei limiti di emissioni previste nelle autorizzazioni;

- b) la gestione degli eventi accidentali, guasti e malfunzionamenti, prevedendo ruoli, responsabilità e modalità di comunicazione alle autorità competenti;
- c) la trasmissione o messa a disposizione delle autorità competenti dei dati delle emissioni registrati, al fine di consentire un adeguato controllo;
- d) ove possibile, favorisce la conclusione di specifici accordi con gli Enti preposti per la gestione diretta da parte di questi ultimi delle reti di rilevamento dei dati delle immissioni.

PARTE SPECIALE “L”

Reato di corruzione tra privati

L.1 IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

L.1.1 Premessa La presente Parte Speciale “L” si riferisce al reato di “corruzione tra privati” di cui all’art. 2635 cod. civ., introdotto nel corpus del D.Lgs. n. 231/2001 all’art. 25-ter, comma 1, lett. s)-bis per effetto dell’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 160 (c.d. “Legge Anticorruzione”).

Sebbene il reato di corruzione tra privati sia ricompreso dal Decreto tra i c.d. reati societari (oggetto della Parte Speciale “B”), EF Solare Italia ha deciso di adottare una Parte Speciale ad hoc in considerazione della peculiarità di tale fattispecie di reato, della tipologia di attività rientranti tra le Aree a Rischio e della complessità del sistema di controllo volto a presidiarle.

L.1.2 Descrizione della fattispecie

Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati Presupposto esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva. Sarà dunque punibile ai sensi del Decreto 231 colui che dia o prometta denaro o altra utilità ad uno dei seguenti soggetti (in quanto appartenenti ad una società di capitali di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile):

1. un amministratore;
2. un direttore;
3. un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
4. un sindaco;
5. un liquidatore;
6. un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

La dazione o la promessa di denaro o altra utilità deve essere volta al compimento o all’omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Affinché si integri il reato di corruzione tra privati, è necessario che derivi un documento (per opinione della dottrina dominante anche di natura non patrimoniale) dal compimento o dall' omissione dell'atto nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

Si segnala infine che il reato è perseguibile a querela della parte offesa salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

* * * * *

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili nell'ipotesi di commissione del reato di corruzione tra privati, queste possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria da un minimo di duecento quote fino ad un massimo di quattrocento quote.

L.2 AREE A RISCHIO

In relazione al reato di corruzione tra privati, le Aree ritenute più specificatamente a Rischio risultano essere le seguenti:

1. selezione degli intermediari, negoziazione, stipula e gestione dei contratti di intermediazione;
2. selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti;
3. gestione delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale e conclusione di accordi transattivi;
4. assegnazione di lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata senza preventiva pubblicità per affidamento diretto;
5. gestione dei rapporti bilaterali con istituti di credito in materia di finanziamenti (anche nell'ambito dei progetti di finanza strutturata);
6. gestione delle polizze assicurative e dei processi di liquidazione dei sinistri;
7. partecipazione e procedure di gara indette da privati;
8. attività di *Merger & Acquisition*;
9. compravendita di titoli di efficienza energetica.

Si elencano qui di seguito quelle attività che, dall'analisi svolta, si ritiene possano essere utilizzate impropriamente al fine di ricavare denaro o altre utilità idonee ad essere impiegate quale prezzo dell'accordo corruttivo:

1. attività di sponsorizzazione e donazione;
2. erogazioni di omaggi e altre liberalità;
3. gestione di trasferte e rimborsi spese
4. assegnazione di incarichi di consulenza;
5. selezione del personale;
6. adozione di sistemi di incentivazione manageriale;
7. gestione dei flussi monetari e finanziari;
8. gestione delle informazioni strategiche.

L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Collaboratori/Intermediari e Fornitori come già definiti nella Parte Generale.

L.4 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La Società fornisce ai Destinatari - in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo EF Solare Italia - un'adeguata informazione e formazione sulla normativa applicabile in materia di corruzione e sull'importanza del rispetto della stessa e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, i Destinatari devono essere resi edotti su:

- diverse modalità di realizzazione del reato;
- rischi connessi al compimento delle attività aziendali;
- responsabilità personali e conseguenze per la Società;
- condotte da tenere al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione da privati.

La Società riconosce che tali attività di informazione e formazione costituiscono un primo e fondamentale presidio avverso la commissione del reato oggetto della presente Parte Speciale "L".

L.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire la commissione del reato di corruzione tra privati, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti del Gruppo EF Solare Italia e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Collaboratori/Intermediari e i Fornitori, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo EF Solare Italia, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV/CO, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alle rispettive attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le linee guida, le procedure e le istruzioni operative adottate da EF Solare Italia in tema di:
 - selezione di Collaboratori/Intermediari e Fornitori; ;
 - partecipazione a gare indette da terzi;;
 - selezione, valutazione ed attuazione di progetti di investimento;
 - processi di approvvigionamento;
 - donazioni, sponsorizzazioni ed erogazione di omaggi e altre liberalità;
 - selezione del personale;
 - gestione del contenzioso;
 - selezione degli intermediari, negoziazione, stipula e gestione dei contratti di intermediazione;
 - gestione trasferte e rimborsi spese;
 - gestione dei flussi finanziari;
 - gestione delle informazioni aziendali.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo EF Solare Italia nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare il reato di corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 1 lett. s)-bis del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi del reato suddetto, possano potenzialmente diventarlo;
3. dare causa a situazioni che inducano un soggetto che agisca per conto di una società - con cui il Gruppo EF Solare Italia entri direttamente o indirettamente in relazione - ad anteporre il proprio interesse personale a quello sociale, dando luogo a situazioni di conflitto potenziale.

In particolare, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Collaboratori/Intermediari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo EF Solare Italia, dovranno attenersi ai

seguenti principi generali di condotta:

1. assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nel rispetto del principio di documentabilità e verifica delle operazioni;
2. astenersi dall'offrire denaro o altre liberalità volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività del Gruppo EF Solare Italia. In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte, italiana o straniera (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi diffusa), che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurla ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Gruppo EF Solare Italia. A mero titolo esplicativo, è suscettibile di essere intesa come volto ad influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte: a) la liberalità offerta nel contesto di una situazione in cui colui che lo riceve abbia recentemente assunto o debba assumere a breve una decisione che possa influenzare l'attività del Gruppo EF Solare Italia; ovvero b) la natura o il valore della liberalità sia eccedente le normali pratiche (anche locali);
3. astenersi dall'accordare vantaggi di qualsiasi altra natura verso una controparte italiana o straniera (es. promesse di assunzione) che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto 2;
4. astenersi dal riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore di Fornitori e Collaboratori/Intermediari che non trovino adeguata giustificazione rispettivamente al tipo di controprestazione richiesta, incarico da svolgere, caratteristiche del rapporto di partnership e prassi vigenti in ambito locale.

L.6 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

In relazione ad ogni singola area a rischio e attività sensibile (come individuate nel capitolo L.2), si indicano qui di seguito i principi procedurali applicabili al Gruppo EF Solare Italia (e specificatamente ad EF Solare Italia per quanto direttamente inerenti all'attività svolta dalla medesima) volti a prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati.

L.6.1 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Aree a Rischio

Al fine di evitare la commissione del reato di corruzione tra privati nel contesto delle singole Aree a Rischio:

1) nell'ambito della gestione di controversie con controparti e della conclusione di accordi transattivi, la Società:

- al fine di consentire l'individuazione di eventuali anomalie nell'*iter* decisionale in merito alla definizione delle principali condizioni dei suddetti accordi, prevede che: (i) le singole fasi del processo di apertura e gestione del contenzioso e degli accordi transattivi siano rese tracciabili, in modo da poter risalire alle responsabilità di chi agisce; (ii) siano

predisposti fascicoli documentali e monitorato lo stato del procedimento; (iii) gli eventuali accordi contrattuali siano debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati;

2) nella gestione delle attività di assegnazione di lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata senza preventiva pubblicità per affidamento diretto, la Società:

- prevede procedure che assicurino trasparenza e tracciabilità nel processo di assegnazione delle operazioni;

3) nella gestione dei rapporti bilaterali con istituti di credito in materia di finanziamenti (anche nell'ambito di progetti di finanza strutturata), la Società:

- prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che definisca i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte e assicuri la tracciabilità dei contatti intrapresi con le controparti al fine di monitorare eventuali condotte volte a: (i) influenzare l'istruttoria posta in essere dall'istituto di credito, propedeutica alla erogazione del finanziamento ed alla determinazione dei termini e condizioni del relativo rapporto contrattuale; (ii) richiedere modifiche indebite alle condizioni di restituzione del finanziamento contrattualmente stabilite;

4) nella gestione delle polizze assicurative e dei processi di liquidazione dei sinistri, la Società:

- prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che definisca i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte e assicuri la tracciabilità dei contatti intrapresi con le controparti e ciò al fine di monitorare eventuali condotte volte ad ottenere condizioni contrattuali indebitamente favorevoli;

- prevede che i rapporti con i periti e gli altri soggetti coinvolti nel processo di liquidazione siano gestiti esclusivamente da soggetti che abbiano il potere di rappresentare la Società o soggetti da loro delegati e limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza;

5) nell'ambito delle procedure di gara indette da soggetti privati, la Società:

- adotta presidi che assicurino trasparenza e tracciabilità dell'intero procedimento di partecipazione alla gara e prevedano la messa a disposizione da parte della funzione competente della necessaria documentazione di supporto;

6) nella gestione delle attività di Merger & Acquisition, la Società:

- definisce i ruoli, le responsabilità ed i metodi operativi per l'approvazione, esecuzione e monitoraggio dei progetti di investimento e disinvestimento;

- adotta presidi idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni con particolare riferimento a: (i) le valutazioni economico finanziarie che tengano conto dei pareri rilasciati da Funzioni

appartenenti ad altre aree del Gruppo EF Solare Italia eventualmente da Fornitori; (ii) l'iter autorizzativo per l'approvazione ed eventuali variazioni al progetto; (iii) monitoraggio costante sul rispetto degli importi e delle altre condizioni contrattuali pattuite nonché delle cause di eventuali scostamenti (ad esempio in termini di costi e redditività) rispetto al progetto autorizzato;

evidenziare eventuali anomali scostamenti dalle condizioni contrattuali di norma stabilite nel settore di riferimento;

* * * * *

In caso di affidamento di incarichi a Collaboratori/Intermediari e Fornitori per l'espletamento delle attività contemplate nelle Area a Rischio summenzionate, la Società adotta presidi idonei ad evitare che la medesima possa essere ritenuta responsabile per attività corruttive poste in essere dai propri Collaboratori/Intermediari, a tal fine prevedendo clausole contrattuali che impegnino i medesimi nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi a riferirsi a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società in materia di corruzione e contemplino il diritto della Società alla risoluzione del contratto (con eventuale pagamento di penali).

L.6.2 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Attività Sensibili

La Società, in relazione alle Attività Sensibili di cui al par. L.2, prevede:

- a) una gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita volta alla trasparenza e alla tracciabilità degli stessi, anche nel rispetto dei principi comportamentali e procedurali di cui alle Parti Speciali “B”, “F” e “H”;
- b) che ogni forma di liberalità offerta o promessa a persone fisiche o giuridiche (intendendosi per tali gli omaggi, le attività di intrattenimento e ospitalità, le donazioni e le sponsorizzazioni) non sia tale da influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte, fermo restando altresì la tracciabilità ed il controllo volto all'accertamento di potenziali conflitti d'interesse;
- c) specifiche procedure volte a regolare la selezione degli intermediari e la negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti, le quali stabiliscano:
 - previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
 - i parametri per la definizione dell'ammontare del compenso che tengano in adeguato conto l'impegno stimabile ai fini dell'esecuzione del contratto;

- l'approvazione dell'operazione/iniziativa da parte di adeguati livelli autorizzativi;
 - la verifica dell'attività svolta in relazione all'attività di intermediazione;
 - la verifica della completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto, nonché rispetto all'attività di intermediazione effettuata
- d) specifiche procedure volte a regolare l'assegnazione e la successiva gestione degli incarichi di consulenza e di prestazione professionale, le quali stabiliscano:
- la segregazione dei ruoli relativi alla richiesta e assegnazione degli incarichi;
 - la descrizione da parte dell'Unità richiedente dell'esigenza della consulenza richiesta;
 - la verifica da parte dell'Unità emittente della sussistenza della reale esigenza della consulenza richiesta e della congruità del compenso pattuito;
 - la forma scritta dell'accordo e l'indicazione nello stesso del compenso pattuito;
 - la verifica dell'effettiva esecuzione dell'incarico da parte dell'Unità Richiedente;
 - l'adozione di modalità di pagamento che escludano l'utilizzo di conti non intestati al Consulente e in ogni caso escludendo pagamenti in contanti;
- e) specifiche procedure volte a regolare il procedimento di assunzione del personale del Gruppo EF Solare Italia le quali definiscano:
- che l'apertura del procedimento di assunzione sia effettuata esclusivamente sulla base di una reale e comprovabile esigenza aziendale;
 - che il processo di selezione sia basato su criteri di oggettività, competenza e professionalità volti ad evitare favoritismi o clientelismi;
- f) Specifiche procedure volte a regolare la gestione delle trasferte e dei rimborsi spesa, le quali definiscano:
- la definizione delle tipologie e dei limiti delle spese rimborsabili e delle modalità di effettuazione e di rimborso delle stesse;
 - i criteri e le modalità per l'autorizzazione della trasferta;
 - le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della spesa;
 - le verifiche delle spese sostenute e le modalità di autorizzazione al rimborso;
 - la definizione delle modalità per sostenere le spese di rappresentanza e di specifici livelli autorizzativi per l'effettuazione delle stesse, nonché l'obbligo di

indicare il beneficiario e lo scopo della spesa.

- g) Specifiche procedure volte a regolare la gestione delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale e conclusione di accordi transattivi:
- principi di indirizzo per la definizione delle iniziative da intraprendere, tenuto conto della natura, dell'oggetto e del valore della causa, e i relativi livelli approvativi o comunque di condivisione;
 - flussi informativi in relazione a determinati rapporti con le Autorità Giudiziarie, con loro delegati e/o ausiliari e con la controparte, anche ai fini dell'attestazione che detti rapporti si siano svolti nel rispetto dei principi del Codice Etico;
 - il ruolo della funzione legale in relazione alle azioni da intraprendere per ottemperare alle richieste delle Autorità Giudiziarie e dei loro delegati e/o ausiliari, nonché un adeguato processo di verifica da parte delle funzioni aziendali competenti per la materia;
 - specifici flussi di reporting in relazione ad eventi giudiziari di particolare rilevanza.
- h) una regolamentazione dei piani di incentivazione manageriale volti a far sì che gli obiettivi in questi prefissati siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, focalizzati su un risultato possibile, determinato, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento.
- i) specifiche procedure volte a definire:
- che le informazioni strategiche di carattere tecnico e/commerciale prodotte all'interno della Società siano adeguatamente segregate;
 - che la comunicazione di informazioni strategiche all'interno della Società sia tracciabile e sempre circoscritta ai soli soggetti autorizzati;
 - che la comunicazione di informazioni strategiche verso l'esterno sia preventivamente autorizzata per iscritto dalla funzione competente alla gestione degli stessi;
 - che l'accesso ad informazioni strategiche della Società da parte di terzi sia sempre corredato dalla sottoscrizione da parte di questi di accordi che ne tutelino la riservatezza e ne impediscano un utilizzo improprio.



APPENDICE AL MODELLO

I “REATI PRESUPPOSTO” DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO

I Reati per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell'Ente sono i seguenti:

- 1) fattispecie criminosi previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (c.d. **reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio**), e precisamente:

Art. 316-*bis* c.p. - Malversazione a danno dello Stato;

Art. 316-*ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;

Art. 317 c.p. – Concussione;

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione;

Art. 319-*ter*, comma 1, c.p. - Corruzione in atti giudiziari;

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p.);

Art. 319 *quater* Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore;

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;

Art. 322-*bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri;

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico;

Art. 640-*bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

Art. 640-*ter* c.p. - Frode informatica.

- 2) fattispecie criminosi di cui all'art. 24-bis del Decreto (introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48), c.d. **delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, ovvero:

Art. 491-*bis* c.p. – Documenti informatici;

Art. 615-*ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

Art. 615-*quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;

Art. 615-*quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

Art. 617-*quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

Art. 617-*quinquies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;

Art. 635-*bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;

Art. 635-*ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;

Art. 635-*quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;

Art. 635-*quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;

Art. 640-*quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

- 3) fattispecie criminoso previste dall'art. 24-ter del Decreto, c.d. **delitti di criminalità organizzata** (tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94), in particolare:

Art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere;

Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso;

Art. 416-*ter* c.p. - Scambio elettorale politico – mafioso;

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione;

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Art. 407 comma 2, lett. a) n.5 c.p.p.- Termini di durata massima delle indagini preliminari

- 4) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-bis (introdotta dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409), c.d. **reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, e precisamente:

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete;

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede;

Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo;

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;

Art. 464 co.1 e 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

5) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-bis.1 (introdotto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99), c.d. **delitti contro l'industria e il commercio**, ovvero:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio;

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza;

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali;

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio;

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

6) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-ter (introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61), c.d. **reati societari**, e precisamente:

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali;

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo;

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti;

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori;

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale;

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati;

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull' assemblea;

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio;

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

- 7) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-quater (introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7), con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive;

Art. 270-*bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico;

Art. 270-*ter* c.p. - Assistenza agli associati;

Art. 270-*quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;

Art. 270-*quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;

Art. 270-*sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo;

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione;

Art. 280-*bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;

Art. 289-*bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato;

Artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione;

Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;

Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

- 8) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-quater.1 (introdotto nel Decreto dall'art.8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7), cd. **delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** ovvero:

Art. 583-*bis* c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

- 9) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-quinquies (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228 e aggiornato dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei c.d. **delitti contro la personalità individuale**, e precisamente:

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;

;

Art. 601 c.p. - Tratta di persone;

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi.

Art. 603 bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

- 10) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-septies con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai cd. **reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, ovvero:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo;

Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose.

- 11) fattispecie criminose di cui all'art. 25-octies che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai c.d. **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, ovvero:

Art. 648 c.p. – Ricettazione;

Art. 648-*bis* c.p. – Riciclaggio;

Art. 648-*ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

- 12) fattispecie criminose previste dall'art. 25-nonies del Decreto (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 art. 15) c.d. **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, in particolare:

Art. 171 comma 1 lett. a *bis* e comma 3 Legge sul diritto d'autore (l. n. 633 del 1941, "L.A.") - Messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta;

Art. 171-*bis* L.A. - Abusiva duplicazione, distribuzione ed altre attività concernenti programmi per elaboratore non contrassegnati dal marchio SIAE;

Art. 171-*ter* L.A. - Abusiva duplicazione, riproduzione ed altre attività di un'opera dell'ingegno, di un'opera letteraria ecc.;

Art. 171-*septies* L.A. - Reati commessi dai produttori;

Art. 171-*octies* L.A. - Rifiuto di rispondere al giudice in merito all'origine e alle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violino un diritto d'autore o presentazione al medesimo di false informazioni.

- 13) fattispecie criminose previste dall'art. 25-decies del Decreto (introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116) c.d. **Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** ovvero:

Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria.

- 14) fattispecie criminose di cui all'art. 10 della Legge n. 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "**transnazionale**", ovvero:

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere;

Art. 416-*bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso;

Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale;

Art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

- 15) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-*undecies* del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 e aggiornato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68), c.d. **reati ambientali** ovvero:

Art. 452-*bis* c.p. – Inquinamento ambientale;

Art. 452-*ter* c.p. – Circostanze aggravanti;

Art. 452-*quater* c.p. – Disastro ambientale;

Art. 452-*quinquies* c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente;

Art. 452-*sexies* c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;

Art. 452-*octies* c.p. – Circostanze aggravanti.

Art. 727-*bis* c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;

Art. 733-*bis* c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;

Art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb. - Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti;

Art. 137 comma 11 Cod. Amb. - Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;

Art. 137 comma 13 Cod. Amb. - Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento;

Art. 256 comma 1 lett. a. Cod. Amb. - Gestione non autorizzata di rifiuti;

Art. 256 comma 3 Cod. Amb. - Realizzazione e gestione non autorizzata di Discarica;

Art. 256 comma 5 Cod. Amb. - Miscelazione di rifiuti pericolosi;

Art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb. - Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;

Art. 256 bis Cod Amb. - Combustione illecita di rifiuti;

Art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb. - Omessa bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante;

Art. 258 comma 4 Cod. Amb. - Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti;

Art. 259 comma 1 Cod. Amb. – Traffico illecito di rifiuti;

Art. 260 Codice dell'Ambiente – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

Art. 260-*bis* comma 6 Cod. Amb. - Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti;

Art. 260-*bis*, comma 7, secondo e terzo periodo Cod. Amb. - Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI;

Art. 260-*bis*, comma 8 Cod. Amb. - Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata;

Art. 279 comma 5 Cod. Amb.- Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti;

Artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992 - Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" - Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive ;

Art. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs n. 202/2007 Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi.

- 16) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-*duodecies* del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109) che prevede l'estensione della

responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative **all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare** stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), ovvero:

Art. 22, comma 12 e 12-*bis*, D.Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.